COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

24.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE											
	PAG.										
Congedo e sostituzione:											
Presidente	275										
FRESIDENTE	213										
Proposta di legge (Seguito della discussione	:										
$e \;\; approvazione)$:											
Senatore TESAURO: Adeguamento delle	;										
pensioni degli avvocati e procuratori											
(Approvata dalla X Commissione per-	•										
manente del Senato) (1980)	275										
Presidente 275, 278, 279, 280, 28	1, 282										
283, 287, 288, 289, 290, 29:	1, 292										
293, 294, 296, 297, 298, 299	9, 301										
302, 303, 304, 305											
ALESSI											
Bozzi	276										
CACCIATORE 276, 277, 278, 279, 280), 282										
285, 286, 288, 293, 295	5, 296										
298, 299, 302											
CASTELLI 275, 280, 282, 283, 283											
288, 290, 291, 292, 293	3, 295										
297, 299, 30											
COCCIA											
COCCO MARIA											
	278										
DI NARDO FERDINANDO	305										
GRANZOTTO	302										
GRANZOTTO	306										
LOSPINOSO SEVERINI 286	5, 294										
MANCO											
Мизотто	285										
PADULA	, 302										
PAPA 286	305										
Pennacchini, Sottosegretario di Stato per											
la grazia e giustizia . 278, 289, 292											
294, 296, 297, 299											
VALIANTE 277, 278, 281	, 283										
296, 297, 299, 302, 305	, 306										
VASSALLI, Relatore 284, 285, 286											
291, 292, 293, 294											
297, 299, 301	, 304										

Votazione segret	a:							PAG.
PRESIDENTE		•			٠			307

La seduta comincia alle 9,45.

LENOCI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo e sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Taormina è in congedo.

Informo altresì la Commissione che per la discussione della proposta di legge n. 1980 il deputato Milia è sostituito dal deputato Covelli.

Seguito della discussione della proposta legge senatore Tesauro: Adeguamento delle pensioni degli avvocati e procuratori (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (1980).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Tesauro: « Adeguamento delle pensioni degli avvocati e procuratori », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato.

Come la Commissione ricorda, la discussione generale su questa proposta di legge ha avuto inizio enella seduta del 4 dicembre.

CASTELLI. Desidero intervenire brevemente per ricordare che, dopo la dettagliata

e chiara relazione dell'onorevole Vassalli, avevamo espresso alcune riserve sul contenuto del provvedimento in esame, che si aggiungevano alle perplessità formulate, sotto il profilo tecnico-giuridico, dal relatore.

Le nostre riserve erano relative ai calcoli attuariali posti a base della deliberazione da parte del Senato. Dopo la riunione – sia pure informale – che si è tenuta in contraddittorio con i rappresentanti della Cassa, il gruppo democratico cristiano ritiene di poter sciogliere le sue riserve in termini positivi, esprimendosi quindi a favore della proposta di legge.

Il nostro voto favorevole non si avrà, però, sul testo approvato dal Senato, ma su quello che speriamo risulterà dalla approvazione degli emendamenti da noi proposti, e che modificano in maniera sostanziale il provvedimento. È stato accertato che il gettito dei contributi derivante dall'applicazione delle norme formulate dall'altro ramo del Parlamento sarebbe largamente superiore alle necessità: si verrebbe ad avere un avanzo dell'ordine di 9-10 miliardi; secondo alcuni la sopravvenienza sarebbe persino superiore a questa cifra.

Con la Cassa è stata concordata la soppressione dell'articolo 8 e di quel comma dell'articolo 9 che prevede la duplicazione dei contributi nel caso in cui coesistono nella stessa persona le qualità di avvocato e di procuratore.

Oltre questa, sono state ipotizzate altre variazioni, quasi sempre in diminuzione, dei contributi, che non pregiudicano però la possibilità di concessione delle pensioni previste dall'articolo 1, anzi permettono l'aumento delle pensioni indirette da 40 a 80 mila lire.

È evidente che, con queste modifiche, la normativa sarà radicalmente diversa da quella approvata dal Senato. Noi riteniamo però che questa diversa regolamentazione sia valida e seria.

Ci associamo quindi alle conclusioni del relatore, riservandoci di presentare opportuni emendamenti, che tradurranno in termini concreti le formulazioni che io ho enunciato sommariamente.

CACCIATORE. Questa proposta di legge non trova il nostro pieno gradimento perché, nonostante le forti riduzioni concordate nella riunione alla quale ha fatto cenno il collega Castelli, ne deriva sempre un forte aumento nel costo della giustizia; e noi sappiamo che l'alto costo della giustizia è uno dei fattori che portano all'attuale sua crisi. Noi daremo tuttavia alla proposta di legge il nostro voto favorevole, in considerazione dei casi pietosi che oggi esistono. Mi riferisco alle 40 mila lire al mese previste per la vedova dell'avvocato, alle 60 mila lire previste per l'avvocato che abbia raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, che con questa cifra dovrebbe vivere per cinque anni, ed anche alle 100 mila lire previste per l'avvocato ultrasettantenne.

Però è chiaro che indicheremo alla categoria un motivo di lotta, perché a noi sembra strano ed assolutamente ingiustificato il fatto che lo Stato non voglia in nessun modo concorrere alla spesa per la pensione agli avvocati. L'avvocato è un collaboratore necessario della giustizia, che esplica a favore dello Stato determinate funzioni, quali quelle di vicepretore onorario, di conciliatore, di viceconciliatore, di pubblico ministero, nonché di difensore di ufficio.

Quindi noi non troviamo giustificato questo diniego da parte dello Stato. L'avvocato, sì, è un lavoratore autonomo; però lavoratori autonomi sono anche i coltivatori diretti, i commercianti, gli artigiani, i giornalisti ed altri, per i quali tutti oggi lo Stato interviene massicciamente, sostenendo notevoli oneri a copertura della spesa relativa alle pensioni loro corrisposte. Quindi, indicheremo agli avvocati questo motivo di lotta e diremo agli avvocati che, se vogliono migliorare i loro trattamenti di pensione, debbono chiedere un intervento dello Stato.

In base a queste considerazioni, noi voteremo a favore della proposta di legge.

BOZZI. Noi siamo favorevoli all'approvazione degli emendamenti che sono stati studiati dal punto di vista tecnico allo scopo senza dubbio di migliorare la precedente stesura del progetto di legge in discussione. Abbiamo anche presentato un ordine del giorno con il quale invitiamo il Governo a rielaborare in un testo unico tutta questa materia.

Annuncio che presenterò un emendamento, che mi auguro possa incontrare il favore degli onorevoli colleghi; un emendamento che ha carattere interpretativo più che aggiuntivo. Io vorrei fissare, senza possibilità di dubbi, il principio che gli avvocati ed i procuratori, i quali godano di una pensione di invalidità, possano chiedere di restare iscritti all'albo professionale.

Non dimentichiamo mai che la cancellazione automatica dall'albo – che credo derivi da una interpretazione non esatta della nor-

ma vigente, da parte della Cassa di previdenza – è una ferita morale inferta al professionista, ferita morale che non è compensata dalla pensione.

D'altra parte, non dimentichiamo che ci troviamo di fronte ad una attività professionale che incontra, a ragione dell'invalidità, due limiti: il limite che lo stesso professionista non può non porre a se stesso e il limite costituito dalla scelta dell'avvocato da parte del cliente; infatti, se un avvocato è invalido, in modo da non poter assolvere al suo compito, nessuno lo sceglierà mai; o lo sceglierà per una attività ridotta di consulenza, di parere, di assistenza meno impegnativa, tale da poter essere degnamente assolta anche in condizioni di parziale invalidità.

Io vorrei sottolineare soprattutto questo profilo morale della questione; l'eliminazione dalla professione non mi sembra giustificata.

VALIANTE. Il gruppo democratico cristiano è disposto molto favorevolmente nei confronti del principio dell'aumento delle pensioni agli avvocati ed ai procuratori legali, ma con molta preoccupazione nei confronti di questa proposta di legge perché, com'è stato sottolineato, aumentare in modo eccessivamente gravoso i contributi sostanzialmente significa aumentare le spese di giustizia. Ora, è risaputo che generalmente ci si lamenta del fatto che le spese di giustizia sono esagerate. La democrazia cristiana da tempo sta studiando la possibilità di varare un provvedimento di legge che riduca sensibilmente le spese di giustizia, proprio allo scopo di renderla più accessibile a tutti, specialmente ai meno dotati di mezzi economici.

È per questo che ci siamo preoccupati di approfondire il problema dei contributi, ed abbiamo salutato con soddisfazione la decisione della Presidenza della Commissione di invitare i rappresentanti della Cassa di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori a discutere con alcuni di noi, in una sede informale, le possibilità di ridimensionamento di questi contributi.

Il collega Castelli ha studiato accuratamente questa materia; ha fatto i suoi calcoli (è diventato un esperto in materia attuariale!); ha presentato gli emendamenti a nome del gruppo democratico cristiano. Noi, evidentemente, li appoggiamo, convinti che da tali emendamenti potrà derivare un miglioramento della proposta di legge.

Anche io auspico che si possa arrivare ad un graduale intervento dello Stato in materia di previdenza ed assistenza agli avvocati ed ai procuratori. Condivido l'affermazione dell'onorevole Cacciatore secondo cui una professione, così essenziale all'amministrazione della giustizia, non può essere ignorata ai fini previdenziali, dallo Stato.

Presenterò pertanto un ordine del giorno, nel quale faccio voti perché il Governo innanzitutto voglia rivedere la composizione della Commissione già costituita per l'attuazione e la revisione dei trattamenti previdenziali, chiamando a farne parte anche alcuni rappresentanti delle due Camere, e soprattutto un esperto in materia attuariale.

La seconda parte del mio ordine del giorno, invece, si riferirà alla situazione delle vedove e degli orfani degli avvocati che, non avendo raggiunto i cinque anni di contribuzione all'entrata in vigore della legge, non hanno potuto fino ad ora godere di pensione. So che a questo proposito è stato presentato un emendamento dal collega Milia; ma mi rendo conto – anche per le fondate obiezioni espresse dai rappresentanti della Cassa – che oggi l'approvazione di quell'emendamento sbilancerebbe in maniera rilevante l'economia di questa proposta di legge, determinando il rischio di gravissimi ritardi, se non, addirittura, di insabbiamenti.

D'altra parte, credo che il meccanismo della legge consenta alla Cassa di previdenza di intervenire per questi casi, sia pure sotto il profilo dell'assistenza.

Nell'ordine del giorno, che presenterò a nome del gruppo democratico cristiano, chiederò, dunque, che si stimoli la Cassa a considerare questi casi attraverso opportuni studi di carattere assistenziale. So bene che in tal modo si potranno adottare soltanto rimedi provvisori, e che probabilmente bisognerà affrontare con un autonomo progetto di legge questi casi, che sono a volte non meno pietosi di quelli ricordati dall'onorevole Cacciatore; ma, proprio per facilitare l'iter di questa proposta di legge, ritengo che oggi possiamo far voti a che si solleciti la Cassa ad intervenire nel modo anzidetto. Ovviamente, penso che la Camera potrà poi chiedere ella Cassa di comunicarle come avrà provveduto a questi casi.

CACCIATORE. Se il Presidente consente, vorrei dire, per facilitare la discussione su questo punto, che i rappresentanti della Cassa hanno espresso parere favorevole ad una modifica della legge in relazione a questi problemi. Hanno cioè accettato di portare a lire 80 mila...

v Legislatura -- Quarta commissione -- seduta del 17 dicembre 1969

VALIANTE. Ma no, onorevole Cacciatore, il caso è diverso! Ia parlo di coloro che non hanno raggiunto i cinque anni di contribuzione.

CACCIATORE. Appunto, la Cassa ha espresso parere favorevole all'approvazione dell'emendamento Milia.

COCCIA. Il gruppo comunista, coerentemente con le posizioni assunte nella passata legislatura, si asterrà dal votare sulla proposta di legge in esame.

Le nostre posizioni sono note; esse sono già state espresse da altri miei colleghi nel corso di questa discussione. Noi; certo, prendiamo atto dei miglioramenti introdotti, della caduta di alcune macroscopiche incongruenze e di ingiustizie, rilevabili a vista d'occhio, che erano presenti nelle norme vigenti ed ancora nel testo all'esame.

Ciò nonostante, noi non possiamo contribuire a dar vita ad una legge ispirata a concezioni che noi non condividiamo, e che preveda mezzi e metodi, per il finanziamento dell'elevazione delle pensioni, che non possiamo assolutamente considerare accettabili. Per quanto la legge possa essere stata modificata, resta il fatto che essa costituisce un incentivo all'aumento dei costi della giustizia, va contro tutta una linea, qui propugnata e perseguita per altro con varie iniziative legislative, per una diminuzione dei costi della giustizia, e obiettivamente costituisce invece un incentivo ad accrescere gli oneri gravanti sugli utenti della giustizia.

La persistenza in questa proposta di legge del criterio di trasferire gli oneri del finanziamento degli aumenti di pensione per una categoria professionale sui cittadini interessati all'amministrazione della giustizia è assolutamente non accettabile dal gruppo comunista.

Queste sono le considerazioni che, per altro, come ho detto, hanno coerentemente sorretto le nostre posizioni nella passata legislatura, e che noi manteniamo in questa. A suo tempo, infatti, furono date ampie assicurazioni su una riforma organica e sui passi che sarebbero stati fatti per consentire un progressivo intervento dello Stato, come poc'anzi auspicava il collega Valiante. È passato un periodo di tempo che sarebbe stato più che sufficiente per procedere a questa inversione di rotta; ma, anziché procedere in questa direzione, si persevera sugli stessi sentieri del passato, determinando quindi

anche una reazione più che comprensibile della pubblica opinione.

Per queste considerazioni, quali che siano le posizioni qui espresse da altri colleghi, noi, in piena libertà, come membri comunisti di questa Commissione, ci asterremo dal voto, fermamente convinti della validità delle osservazioni di fondo che abbiamo fatto e sostenuto. Certo apprezziamo il lavoro dei colleghi, che si è tradotto in emendamenti che prenderemo in esame, tenendone il debito conto; lo stesso dicasi per gli ordini del giorno di cui è stata annunciata la presentazione dai colleghi Valiante, Bozzi, ed altri. La nostra posizione, tuttavia, come ho già detto, non può essere modificata, per quanti miglioramenti possano essere stati introdotti nel testo del provvedimento di legge in esame.

di NARDO FERDINANDO. Come gruppo (parlo quindi e a nome mio, e a nome del collega Manco) noi siamo favorevoli a questa proposta di legge, pur condividendo le eccezioni che sono state sollevate da molte parti e che, all'inizio di questa discussione, tenevano distinto il mio dall'atteggiamento del collega Manco. La mia posizione era infatti la seguente: questa legge è certamente insufficiente e non idonea a risolvere i vari problemi; però, dal momento che occorre ristrutturare la materia, intanto variamola: proyvederemo poi a presentare un altro progetto legislativo che valga a sanare le varie incongruenze che questo contiene, e che per altro, attraverso gli emendamenti concordati con la Cassa, verranno in parte eliminate. Cerchiamo di varare un provvedimento legislativo che valga, una volta tanto, ad indirizzare questo problema nella sua giusta soluzione.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo ha condiviso lo spirito che ha animato la proposta del senatore Tesauro, intesa a migliorare il trattamento pensionistico degli avvocati in modo da adeguarlo alle esigenze della categoria nel rispetto anche delle norme costituzionali che assicurano ai lavoratori in genere retribuzioni sufficienti.

Nella sua originaria formulazione la proposta suscitò molte perplessità da parte del Governo, perplessità motivate sopratutto dall'esigenza di non aumentare-ulteriormente il

costo della giustizia e di non creare, attraverso un aggravamento del carico contributivo, una situazione tale da far dubitare della sopportabilità dei nuovi oneri da parte della massa degli iscritti alla Cassa, anche in mancanza di un adeguato studio di carattere tecnico attuariale che potesse dare la certezza della copertura di tutti gli oneri.

Successivamente, in seguito a riunioni tenute dal Comitato dei delegati ed anche dal Consiglio d'amministrazione della Cassa, la Cassa stessa affermava di poter assicurare per il primo quinquennio l'effettivo pagamento delle pensioni, anche se le entrate non fossero affluite immediatamente.

La proposta di legge venne successivamente esaminata attraverso contatti diretti del Ministero con gli organi direttivi della Cassa, e sulla base degli elementi raccolti furono elaborati emendamenti e modifiche che consentirono l'ulteriore *iter* della proposta di legge e la sua approvazione in sede deliberante da parte della X Commissione del Senato.

Il provvedimento è stato quindi trasmesso a questo ramo del Parlamento ed in tale occasione sono stati formulati degli emendamenti, alcuni dei quali rappresentano dei miglioramenti effettivi della proposta di legge, specialmente in sede tecnica.

Su quegli emendamenti che comportano dei miglioramenti di natura tecnica, il Governo – ripeto – è perfettamente d'accordo. Ma ve ne sono altri che postulano una notevole riduzione di entrate o una notevole maggiorazione di spese per la Cassa. Su questi altri emendamenti, che sposterebbero i termini finanziari del problema, io ho sentito – ma l'ho sentito in via privata – che la Cassa avrebbe assicurato il suo gradimento in quanto sarebbe in grado di affrontare queste nuove spese.

Io notizie ufficiali da parte della Cassa in questo senso non ne ho avute. Allo stato quindi sono costretto a rappresentare l'opportunità di vagliare attentamente i singoli emendamenti prsentati, al fine di ottenere la certezza che attraverso l'approvazione di questi emendamenti non si ponga la Cassa in condizioni estremamente precarie sotto il profilo finanziario e quindi non si arrivi all'impossibilità materiale di far fronte ai nuovi impegni che in virtù di tali emendamenti verrebbero ad essere assunti.

Questi sono gli unici motivi di perplessità da parte del Governo, il quale per altro condivide ed apprezza lo spirito che ha animato i presentatori degli emendamenti, in modo particolare gli onorevoli Castelli e Cacciatore. CACCIATORE. Io ho avuto l'onore di presiedere la riunione informale con i dirigenti della Cassa e posso affermare che la Cassa è pienamente d'accordo sugli emendamenti e che tutti gli emendamenti sono stati concordati.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

- « Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è così modificato:
- "A decorrere dal 1º gennaio 1970 le pensioni sono integrate sino a raggiungere i seguenti importi:
- 1) pensioni di anzianità agli infrasettantenni: lire 150 mila mensili;
- 2) pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e di invalidità: lire 220 mila mensili;
- 3) pensioni di riversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità: lire 100 mila mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dall'ultimo capoverso dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 "" ».
- Il deputato Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

- « Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono così modificati:
- "A decorrere dal 1º gennaio 1970 le pensioni sono integrate sino a raggiungere i seguenti importi:
- 1) pensioni di anzianità agli infrasettantenni: lire 150 mila mensili;
- pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e di invalidità: lire 220 mila mensili;
- 3) pensioni di riversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità: lire 100 mila mensili, oltre le eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Gli iscritti che godono la pensione di lire 150 mila mensili, a decorrere dal primo del mese successivo al compimento del settantesimo anno di età, conseguono automaticamente la maggiore pensione di lire 220 mila.

La pensione prevista dal quinto e sesto comma dell'articolo 17 della legge 25 febv legislatura — quarta commissione — seduta del 17 dicembre 1969

braio 1963, n. 289, è aumentata da lire 40 mila a lire 80 mila mensili a decorrere dal 1º gennaio 1970; le relative maggiorazioni a favore delle persone a carico rimangono invariate; la pensione così eventualmente integrata non dovrà superare le lire 100 mila "».

CASTELLI. Praticamente, l'emendamento stabilisce i criteri per l'aumento delle pensioni e tiene conto delle esigenze relative alle pensioni indirette. Queste sono concesse in casi spesso pietosi ed è assurdo mantenerle ad un limite particolarmente basso. La modifica relativa alle pensioni indirette implica inevitabilmente il coordinamento di tutto il complesso dell'articolo e giustifica il fatto che l'emendamento stesso sia presentato come sostitutivo di tutto l'articolo. In merito non disponiamo di comunicazioni ufficiali da parte della Cassa; si è però tenuta una riunione informale, i cui risultati io qui responsabilmente vorrei precisare.

Abbiamo accertato - in una specie di contraddittorio, che in alcuni momenti è diventato contestazione - che i dati relativi ai contributi previsti non sono attendibili: il gettito derivante dall'applicazione delle nuove tariffe sarebbe presumibilmente superiore al previsto di 9 miliardi, pari al 50 per cento circa del totale. Ciò in conseguenza di criteri di calcolo davvero strani. Nel computo dei « Ciceroni », quando ci si è resi conto che la norma di cui all'articolo 8 implicava una duplicazione, si è proceduto in questi termini: il contributo « Cicerone » davanti alla pretura aumenterà da 500 lire a 1.000, con una differenza guindi di 500 lire, da moltiplicare per due, tenendo conto della maggiorázione di cui all'articolo 8. Risultato: lire 1.000. Ora, l'aritmetica elementare ci dice che in realtà il gettito aumenterebbe di 1.500 lire e non di 1.000, in quanto il raddoppio concerne anche il «Cicerone» già precedentemente dovuto; bisognava quindi aggiungere le 500 lire di aumento e le 1.000 in più da pagare in forza della norma che poneva il « Cicerone » a carico non solo del procuratore costituito, ma anche dell'avvocato, e ne imponeva il pagamento due volte nel caso in cui le due qualifiche coincidessero nella stessa persona.

Con questa... disinvoltura di calcolo, era evidente che la previsione di gettito complesplessivo fosse inferiore al reale.

La Cassa ha riconosciuto che nei computi c'erano state lacune, carenze, omissioni. Gli emendamenti presentati non squilibrano la gestione della Cassa per ammissione degli amministratori della stessa. È evidente che le

dichiarazioni della Cassa non sono formali: non esiste una comunicazione ufficiale della Cassa. Ciò non ha però significato. Il Parlamento è nella stessa condizione in cui è il giudice quando emette una sentenza: è perito dei periti. Le considerazioni fatte dalla Cassa sono liberamente apprezzabili e non condizionano le nostre decisioni definitive.

Per quanto mi compete, ritengo di dover insistere nella richiesta di approvazione del provvedimento, in quanto la copertura è in ogni modo assicurata, ed è anzi probabile che la Cassa avrà un avanzo di gestione.

PADULA. Io mi accorgo che nell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 presentato dal collega Castelli, al secondo comma si dice che automaticamente, al compimento del settantesimo anno, gli iscritti percepirebbero la pensione di 220 mila lire.

Io ho invece presentato, all'articolo 2, un'emendamento tendente a mantenere alla quota di 150 mila lire mensili la pensione agli ultrasettantenni qualora costoro restino iscritti all'albo professionale.

Desidero allora trasformare tale mio emendamento all'articolo 2 nel seguente subemendamento:

Al penultimo alinea dell'emendamento Castelli interamente sostitutivo dell'articolo 1, dopo le parole: « conseguono automaticamente la maggiore pensione di lire 220 mila », aggiungere le seguenti: « salvo che mantengano l'iscrizione all'albo ».

PRESIDENTE. Sta bene.

CACCIATORE. Io sono contrario al subemendamento Padula, perché con esso, praticamente, si dice all'avvocato ultrasettantenne: « Tu devi rinunziare a restare iscritto all'albo ». È chiaro, infatti, che il vecchio avvocato, tra le 150 e le 220 mila lire, sceglierà le 220 mila lire, c quindi automaticamente verrà cancellato dall'albo.

Ora, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista sentimentale, il semplice fatto che il vecchio avvocato abbia la possibilità di andare nelle aule giudiziarie, e di sedersi al tavolo degli avvocati, a mio giudizio vale a compensare il fatto materiale della maggior spesa che può fare carico al fondo pensioni.

La Cassa stessa, anzi, ha sollecitato la presentazione di un emendamneto che va oltre la disposizione per cui all'ultrasettantenne viene consentito di restare iscritto all'albo, e concerne il caso dell'avvocato, affetto da inva-

lidità del 60 per cento: soltanto per quel caso si è richiesto di disporre la cancellazione, non in altri casi.

Io vorrei quindi pregare il collega Padula di considerare questo fatto sentimentale e psicologico, per non colpire in questo modo i vecchi avvocati.

PRESIDENTE. L'onorevole Valiante ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, primo alinea, aggiungere il seguente numero 4): « pensioni indirette: lire 80 mila mensili ».

VALIANTE. Io riconosco che l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 presentato dal collega Castelli a questo proposito è tecnicamente più perfetto del mio, e quindi mi rimetto a quello, ritirando il mio emendamento.

Desidererei però richiamare l'attenzione della Commissione sull'opportunità di disciplinare la materia delle pensioni indirette in un articolo a parte, tanto più che l'onorevole Castelli ha sentito la necessità di presentare un articolo aggiuntivo concernente la concessione della pensione indiretta ai superstiti di avvocati e procuratori che abbiano liquidato il proprio conto presso la Cassa.

Suggerirei allora di lasciare l'articolo 1 nella formulazione originaria della proposta di legge, e di aggiungere un articolo 1-bis che comprenda l'ultimo comma dell'emendamento Castelli interamente sostitutivo dell'articolo 1 e, opportunamente rielaborato, l'articolo aggiuntivo Castelli cui ho testé fatto riferimento, anche al fine di non ripetetere a brevissima distanza le stesse indicazioni per ciò che riguarda la pensione indiretta.

L'obiezione sollevata dal collega Padula, secondo me, è assai pertinente: probabilmente il penultimo alinea dell'emendamento Castelli è del tutto superfluo: mi pare sia un fatto pacifico che gli avvocati, subito dopo il compimento del settantesimo anno di età, possono liquidare la pensione maggiorata, di 220 mila lire; secondo me, l'esplicito richiamo all'automatica liquidazione della pensione di 220 mila lire è quindi del tutto superfluo.

Concludendo, io propongo che si approvi l'articolo 1 della proposta di legge, così com'è; che si elabori un articolo 2 riservato esclusivamente alle pensioni indirette, comprendente l'ultimo comma dell'emendamento Castelli e, opportunamente ristrutturato, l'articolo aggiuntivo Castelli e che non si approvi, comunque, il penultimo alinea dell'emendamento Castelli, perché superfluo.

PRESIDENTE. Onorevole Valiante, la invito a formulare per iscritto il testo dell'articolo aggiuntivo che ella propone.

L'onorevole Milia ha presentatò i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo 1-bis:

« Alle vedove, ai figli minori od inabili al lavoro, di avvocati e procuratori deceduti dopo l'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e prima di aver maturato il quinquennio di contribuzioni di cui all'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è concesso, con decorrenza dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, un assegno mensile pari a metà della pensione di reversibilità di cui al precedente articolo 1, n. 3, a condizione che essi aventi diritto presentino alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda, allegando certificato rilasciato dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori cui il professionista era iscritto, attestante l'esercizio della libera professione forense, con carattere di continuità, per almeno un decennio».

Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente articolo 1-ter:

« Gli aventi diritto all'assegno, di cui al precedente articolo, dovranno restituire senza interessi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza – entro il termine di tre mesi dalla ricezione della comunicazione dell'accoglimento della domanda – l'intero importo del conto individuale pagato ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 6 ».

COVELLI. Faccio miei questi emendamenti e rinuncio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli Cacciatore e Granzotto hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo 1-bis:

« Alle vedove, ai figli minori od inabili al lavoro, di avvocati e procuratori deceduti dopo l'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e prima di aver maturato il quinquennio di contribuzioni di cui all'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che ha sostituito l'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è concesso, con decorrenza dal mese

successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, un assegno mensile pari a metà della pensione di riversibilità di cui al precedente articolo 1, n. 3, a condizione che essi aventi diritto presentino alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda, allegando certificato rilasciato dal consiglio dell'ordine degli ovvocati e procuratori cui il professionista era iscritto attestante l'esercizio della libera professione forense.

Conseguentemente al sesto comma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289. l'ammontare della pensione di riversibilità è elevato a lire 80 mila, in favore della vedova, ferma restando la maggiorazione di lire 8 mila per ogni figlio minore di anni 21 a carico, e con il limite massimo complessivo di lire 100 mila ».

Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente articolo 1-ter:

« Gli aventi diritto all'assegno, di cui al precedente articolo, dovranno restituire senza interessi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza – entro il termine di 3 mesi dalla ricezione della comunicazione dell'accoglimento della domanda – l'intero importo del conto individuale pagato ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 6 ».

CACCIATORE. Con il primo di questi due articoli aggiuntivi noi chiediamo che la pensione di riversibilità venga riconosciuta anche alla vedova e ai figli minori o minorati al lavoro di avvocati e procuratori, deceduti dopo l'entrata in vigore della legge e prima di aver maturato il quinquennio di contribuzione.

Conseguentemente, con l'altro articolo aggiuntivo noi poniamo la condizione che gli aventi diritto all'assegno restituiscano alla Cassa, entro il termine di tre mesi dalla notizia dell'accoglimento della domanda, l'intero importo del conto individuale pagato ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-bis.

La pensione indiretta, prevista dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è accordata alle condizioni ivi indicate e nella misura stabilita dall'articolo 1 della presente legge, con decorrenza dall'entrata in vigore della stessa, anche ai superstiti di avvocati e procuratori che abbiano liquidato il proprio conto presso la Cassa forense al posto della pensione, a norma degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, a condizione che la Cassa sia rimborsata, senza interessi, nel termine e con le modalità prescritte dalla Giunta esecutiva della Cassa stessa, dell'intero importo del conto personale allora liquidato, maggiorato degli interessi legali.

CASTELLI. In relazione alla proposta dell'onorevole Valiante, potrei ritirare l'ultimo capoverso del mio emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 e ripresentarlo come primo comma del mio articolo aggiuntivo 1-bis. Si tratterebbe di un semplice spostamento.

In rapporto invece all'invito rivoltomi di rinuncia al penultimo alinea dell'emendamento, io devo rifarmi al parere del relatore. Questa norma è stata formulata aderendo ad una richiesta specifica della Cassa, la quale ritiene che la normativa attuale sia imprecisa, talché sorgono dubbi sulla necessità della presentazione di apposita domanda per conseguire l'aumento della pensione. La Cassa ha dunque fatto presente l'opportunità che una norma legislativa stabilisca l'automatismo.

Se il relatore ritiene che l'automatismo sia garantito, possiamo eliminare questo capoverso; se permane invece la situazione di dubbio. la norma deve restare.

Il mio articolo aggiuntivo 1-bis coincide in una certa misura con la prima parte dell'articolo aggiuntivo Cacciatore. I fini che si vogliono raggiungere sono analoghi. L'unica differenza è rappresentata dal fatto che il testo formulato dall'onorevole Cacciatore prevede la restituzione della somma nella misura originaria, non tenendo conto della svalutazione monetaria né degli interessi maturati, men tre noi riteniamo che l'importo da restituire sia da maggiorare con gli interessi. Ci sembra eccessivo escludere l'onere del versamento degli interessi legali sulla somma.

Ci troviamo di fronte a colleghi i quali non avrebbero avuto diritto ad alcuna pensione, e che oggi verrebbero ad avere la possibilità di riaverne una di cospicua misura, e naturalmente dovrebbero restituire l'una tantum.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi.

ART. 1-ter.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che ha sostituito

l'articolo 39 della legge 8 gennaio 1957, n. 6, è così modificato:

« In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacità al l'esercizio professionale in misura non inferiore al 60 per cento, l'avvocato e il procuratore iscritto alla Cassa ha diritto, previa cancellazione dall'albo, alla pensione di invalidità, purché non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a due milioni ».

ART. 1-quater.

Il Comitato dei delegati della Cassa, previo accertamento secondo le modalità che saranno determinate dal Comitato stesso, può disporre la concessione di un contributo non rinnovabile a favore degli avvocati e dei procuratori non pensionati, iscritti alla Cassa da almeno 10 anni, che per malattia o infortunio non abbiano potuto esercitare in maniera assoluta l'attività professione per oltre tre mesi.

Detto contributo, nella misura mensile di lire 150.000, può essere concesso per un periodo massimo di un anno.

La concessione del suddetto contributo deve essere adottata con provvedimento approvato da un numero di delegati che rappresenti i tre quarti degli iscritti alla Cassa e alla seduta debbono partecipare almeno 18 delegati.

Il provvedimento diverrà esecutivo dopo l'approvazione del medesimo da parte del Ministro per la grazia e la giustizia, al quale sarà trasmesso il relativo verbale della seduta del Comitato dei delegati.

CASTELLI. Rinuncio allo svolgimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Valiante ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

"Le pensioni indirette previste dai commi quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che ha sostituito l'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono aumentate a lire 80 mila mensili, a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Rimangono invariate le maggiorazioni a favore delle persone a carico. Le pensioni così maggiorate non potranno superare le lire 100 mila mensili.

I superstiti di avvocati e proçuratori che abbiano liquidato il proprio conto presso la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori invece della pensione, ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, possono conseguire, ove si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, la pensione indiretta, previo rimborso alla Cassa, nel termine e con le modalità che saranno stabilite dalla Giùnta esecutiva, dell'intero importo del conto personale già liquidato, maggiorato degli interessi legali.

Il comma quarto dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è soppresso ».

VALIANTE. L'illustrazione di questo articolo aggiuntivo sostanzialmente è già stata da me fatta in precedenza, per cui rinuncio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi e Papa hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Il professionista che gode di trattamento di pensione per invalidità può domandare di rimanere iscritto nell'albo professionale ».

PAPA. Questo articolo aggiuntivo tende a garantire agli avvocati invalidi la continuità della iscrizione all'albo. Infatti, l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge n. 798 del 1965 dice che il godimento del trattamento di pensione non comporta la cancellazione degli iscritti alla Cassa dall'albo forense; ma, ciò nonostante, purtroppo in pratica accade che tutti gli avvocati che godono di trattamento di pensione per invalidità vengano cancellati dall'albo.

Per motivi di ordine morale, oltre che sostanziale, noi vorremmo invece che questi avvocati conservassero la loro iscrizione all'albo.

ALESSI. Anch'io ho presentato un emendamento, riferito all'articolo 2, per risolvere questo problema; penso tuttavia che sarebbe più opportuno considerarlo in questa sede, per cui lo ripresento nel seguente testo:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo 1-bis:

- « L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è sostituito dal seguente:
- « Il godimento della pensione di guerra, della previdenza sociale e di qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale ed il godimento di qualsiasi trattamento di pensione della

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza agli avvocati e procuratori, non comportano la cancellazione dell'iscritto alla Cassa dall'albo forense ».

Io aderisco alle motivazioni date dall'onorevole Papa, ma vorrei aggiungere che la formulazione dell'articolo 2 della proposta di legge potrebbe far ritenere che la Cassa debba ordinare l'immediata cancellazione dall'albo, in aperto contrasto con le disposizioni di cui all'ultimo e al penultimo capoverso dell'articolo 6 della citata legge del 1965, che dicono: « Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali.

Il godimento del trattamento di pensione non comporta la cancellazione dell'iscritto alla Cassa dall'albo forense ».

Sembra, invece, come ho detto, che la Cassa ordini l'immediata cancellazione, per cui gli invalidi di guerra mi hanno fatto pervenire addirittura un esposto, reclamando che in questa sede si ribadisca in modo fermo questo diritto sancito dalla legge. Con la dizione dell'articolo 2 della proposta di legge potrebbe sembrare addirittura che il comportamento della Cassa abbia anticipato il pensiero del legislatore, nel senso di abrogare gli ultimi due commi del citato articolo 6 della legge n. 798 del 1965.

Perciò, nel proporre la riaffermazione delle norme poste da questi due commi, ci riserviamo anche di formulare un ordine del giorno perché il Governo inviti la Cassa al rispetto del precetto legislativo.

VASSALLI, *Relatore*. Io comincerò col dichiarare il mio pensiero sulle questioni di merito. Anzitutto mi sia consentito di rivolgere l'espressione del mio particolare apprezzamento ai colleghi che hanno potuto partecipare all'incontro, sia pure non formale, con i rappresentanti della Cassa ed arrivare a dei risultati che tutti dobbiamo constatare essere estremamente positivi, produttivi e convincenti, rispetto alle varie perplessità formulate e che affiorano anche nella mia relazione.

Il merito dell'emendamento Castelli, sostitutivo integralmente dell'articolo 1, mi convince, sia in ordine all'intera formulazione del nuovo testo dell'articolo, sia per quello che riguarda l'ultimo comma, concernente le pensioni indirette, con i loro limiti e con le maggiorazioni, sia, infine, per quanto concerne l'aggiunta del comma relativo al conseguimento automatico della maggiore pensione al compimento del settantesimo anno di età. A quest'ultimo proposito, io nella mia relazione dissi che non mi sembrava necessaria una espressa riaffermazione dell'automatismo dell'aumento di pensione; la mia relazione si ispirò infatti essenzialmente all'esigenza di una rapida approvazione della proposta di legge. Una volta, però, che siamo di fronte a profonde modificazioni e rimaneggiamenti; una volta che appare ormai certo che, comunque vadano le cose, questa proposta di legge dovrà tornare al Senato; penso allora che sia opportuno operare in modo da eliminare dubbi interpretativi, e rendere più chiara la legge.

Per queste ragioni, quindi, esprimo parere favorevole all'emendamento proposto dal collega Castelli.

Sempre restando nel merito, dovrei ora passare a tutti gli altri emendamenti. Cominciamo da quello che in un certo senso è il meno importante, dal punto di vista del trattamento economico, anche se ne è stato sottolineato il valore dal lato sentimentale: mi riferisco al subemendamento dell'onorevole Padula, che, dopo quanto ho detto, troverebbe in ogni caso posto nell'articolo 1 Castelli; infatti, se anche si accedesse alla proposta dell'onorevole Valiante di disciplinare con un articolo successivo la materia delle pensioni indirette, cadrebbe soltanto l'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 1, e rimarrebbe il penultimo; rimanendo il penultimo comma, è in questa sede che dobbiamo considerare il subemendamento Padula.

A questo proposito io vorrei rimettermi alla Commissione: ci sono infatti degli argomenti pro e degli argomenti contra. Non c'è dubbio che, se un avvocato continua ad esercitare la professione oltre il settantesimo anno di età, lo fa perché si tratta di una professione proficua; vi sono in genere moltissimi di questi casi. Abbiamo esempi formidabili di ultrasettantenni che lavorano e guadagnano, per cui la differenza di 70 mila lire mensili diventa una cosa assai secondaria, mentre può essere invece un utile provento nel momento in cui questi avvocati abbandonano la carriera; e quindi il subemendamento Padula ha la sua ragione di essere. D'altra parte, anche i motivi sentimentali - e non solo senti mentali - avanzati dall'onorevole Cacciatore meritano considerazione, se si pensa alla situazione di tanti vecchi professionisti, per i quali la cancellazione dall'albo può rappresentare addirittura un trauma.

A questo proposito, dunque, come ho detto, io vorrei rimettermi alla Commissione.

Gli altri articoli aggiuntivi concernenti le pensioni indirette sono strettamente connessi con il problema della collocazione. In un primo tempo, io pensavo che gli emendamenti concernenti le pensioni indirette di coloro che non avevano ancora maturato il quinquennio di contribuzione di cui all'articolo 17 non sarebbero stati approvati. Così credevo quando sono arrivato qui questa mattina, nel senso che mi sembrava di aver capito che la Cassa avesse manifestato parere favorevole all'aumento delle pensioni indirette vere e proprie, diciamo, cioè corrisposte a coloro che abbiano già maturato i cinque anni, ed avesse invece espresso parere contrario per le altre.

CASTELLI. Ma sulla prima parte dell'articolo aggiuntivo Cacciatore non c'è l'assenso della Cassa.

CACCIATORE. Sì che c'è! (Commenti).

VASSALLI, *Relatore*. Io non so cosa sia stato detto in proposito, perché non ho partecipato a quella riunione. D'altra parte, noi possiamo anche, entro certi limiti, prescindere dal parere della Cassa.

Comunque, se vengono approvati gli emendamenti che comportano una considerazione, in vario modo, a vario titolo, dei superstiti di coloro che non abbiano ancora maturato i cinque anni di iscrizione alla Cassa, è allora opportuno seguire la strada indicata dall'onorevole Valiante, e cioè disciplinare le pensioni indirette con un articolo completamente a sé stante. (Ugualmente, però, non dovrebbe rimanere immutato il testo dell'articolo 1 della proposta di legge quale è stato approvato dal Senato, perché io sarei sempre per l'aggiunta di un secondo alinea).

Se, invece, il tema delle pensioni indirette resterà confinato all'aumento da 40 a 80 mila lire, fino a un massimo di 100 mila lire a seguito delle maggiorazioni previste dalle attuali norme, per i superstiti di coloro che abbiano maturato i cinque anni di iscrizione alla Cassa, mi sembra allora che il testo originario dell'emendamento Castelli sia il migliore dal punto di vista tecnico; anche perché effettivamente esiste quel quarto comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, che dice testualmente che restano invariate le pensioni di cui all'articolo 17, quinto e sesto comma, della legge n. 289 del 1963. Sarebbe allora opportuno collocare le disposi-

zioni in questione nel modo previsto dall'onorevole Castelli.

Se, cioè, non affrontiamo tutti gli altri temi, previsti negli altri articoli aggiuntivi, io preferisco il testo dell'emendamento Castelli; se invece, quanto al merito, addiveniamo all'adozione, in un modo o nell'altro, delle proposte formulate negli articoli aggiuntivi Milia, Cacciatore-Granzotto e Castelli, allora è meglio condensare tali proposte nell'articolo aggiuntivo poc'anzi presentato dall'onorevole Valiante, nel quale sia disciplinata tutta la materia delle pensioni indirette.

Quanto al merito, io trovo che sarebbe giusto provvedere anche per questi casi pietosi, riguardanti coloro che non avevano maturato i cinque anni di iscrizione alla Cassa; bisogna vedere se sia possibile farlo. Mi sembra comunque giusto prevedere - come fa l'articolo aggiuntivo Castelli 1-bis - una maggiorazione della somma da restituire, all'atto del conseguimento della pensione, da parte dei superstiti di coloro che abbiano liquidato il conto individuale: tale aumento deve infatti corrispondere agli interessi legali maturati sulla somma già versata dalla Cassa. Concludendo, io sono pienamente favorevole all'aumento delle pensioni indirette vere e proprie, e mi rimetto alla Commissione per le altre.

Quanto alla collocazione, ripeto: se si accettano gli altri articoli aggiuntivi, è meglio inserire tutte queste disposizioni in un unico articolo, dedicato alle pensioni indirette; altrimenti, potrebbe restare l'emendamento Castelli.

Quanto all'articolo aggiuntivo Castelli 1-ter, tendente a ridurre dal 70 al 60 per cento la percentuale di invalidità che dà diritto alla pensione, mi sembra che questa sia una norma innovativa rispetto alla proposta Tesauro: io sono d'accordo sulla prima parte.

Non capisco però perché si voglia introdurre la limitazione che è contenuta nella seconda parte: « purché non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a 2 milioni.

CASTELLI. Si tratta di una concessione che viene fatta a chi non ha versato i contributi corrispettivi. (Commenti — Dissensi).

MUSOTTO. Ma qui si sta parlando di invalidità!

CASTELLI. Esatto: non è una pensione, che una persona abbia maturato con i propri

contributi. È una elargizione per la quale si attinge al fondo generale mutualistico; mi sembra quindi ovvio porre alcune limitazioni. La beneficienza (chiedo scusa dell'espressione) non dev'essere necessariamente fatta a tutti in misura massima.

CACCIATORE. Se viene approvato questo articolo aggiuntivo cade tutto il discorso sull'invalidità che abbiamo fatto fino a questo momento. (*Commenti*).

VASSALLI, *Relatore*. Quanto agli articoli aggiuntivi Bozzi e Alessi, essi si riferiscono a delle questioni che credevo fuori discussione, perché risolte dagli ultimi due commi dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, che recita:

« In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11, 14 e del primo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonché delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli rispettivamente sostituite, è sospesa.

Le pensioni sono provvisoriamente inte grate sino a raggiungere i seguenti importi:

- 1) pensioni di anzianità agli infrasettantenni: lire 60.000 mensili;
- pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e di invalidità: lire 100.000 mensili;
- 3) pensioni di riversibilità delle pensioni di anzianità agli infrasettantenni: lire 40.000 mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
- 4) pensioni di riversibilità delle pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e di invalidità: lire 50.000 mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Gli iscritti in godimento della pensione di lire 60.000 mensili a decorrere dal 1° del mese successivo al compimento del 70° anno di età. conseguono automaticamente la maggiore pensione mensile di lire 100.000.

Le pensioni e le maggiorazioni a favore delle persone a carico, previste dal quinto e sesto comma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, rimangono invariate.

Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione del-

la previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali.

Il godimento del trattamento di pensione non comporta la cancellazione dell'iscritto alla Cassa dell'albo forense ».

PAPA. L'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, di cui è stata data ora lettura, è tassativo. Questo articolo ha ovviamente abrogato le corrispondenti disposizioni dell'articolo 17 della legge n. 289 del 1963 che con esso fossero in contrasto.

E successo, tuttavia, che i competenti organi amministrativi, invece di dar corso alle norme di cui al suddetto articolo 6 della legge del 1965, hanno continuato ad applicare le precedenti norme del 1963, che imponevano la cancellazione dall'albo forense nei confronti di coloro cui venisse concessa la pensione di invalidità. Il primo alinea dell'articolo 17 della legge n. 289 del 1963 (articolo che ha sostituito interamente l'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6) disponeva infatti:

« In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacità all'esercizio professionale in misura non inferiore al 70 per cento, l'avvocato e il procuratore iscritto alla Cassa, ha diritto, previa cancellazione dall'Albo, alla pensione di invalidità purché non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a 2 milioni ».

L'articolo 6 della legge n. 798 del 1965 ha soppresso l'obbligo della cancellazione dall'albo, facendo esplicito riferimento a tutte le altre pensioni, ma non a quella per invalidità. Tanto è vero che c'è una circolare della Cassa che, ribadendo questo punto, impone la cancellazione dall'albo, a norma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963.

È per questo che l'onorevole Bozzi ed io abbiamo presentato un apposito articolo aggiuntivo.

LOSPINOSO SEVERINI. Se si deve rivedere questo punto, conviene allora usare una formulazione che comprenda tutti i tipi di invalidità.

VASSALLI, *Relatore*. Giustamente l'onorevole Papa ha rilevato come le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge n. 289 del 1963 concernessero soltanto la pensione di invalidità.

v legislatura — quarta commissione — seduta del 17 dicembre 1969

Poi è accaduto che nell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge del 1965 si è detto che il godimento del trattamento di pensione non comporta la cancellazione dell'iscritto alla Cassa dall'albo forense. Ecco la ragione dell'equivoco, della confusione: è stata data cioè una interpretazione restrittiva di questo comma, ritenendo che rimanesse in vigore la limitazione prevista per la pensione di invalidità.

A questo punto si tratta di vedere se sia il caso di risolvere questo problema attraverso l'approvazione di un articolo aggiuntivo (nel qual caso il testo proposto dall'onorevole Alessi assorbirebbe, essendo di più ampia portata, quello formulato dagli onorevoli Bozzi e Papa), oppure se non convenga limitarsi a modificare il primo comma dell'articolo 17 della legge del 1963, sopprimendo la frase « previa cancellazione dall'albo », e cioè introducendo una modifica proprio nel punto dal quale nasce il comportamento della Cassa che è stato denunciato.

Ma ben più grave – desidero richiamare su questo punto l'attenzione della Commissione – è l'altro dilemma: vogliamo introdurre in questo testo legislativo norme relative a coloro che non hanno maturato cinque anni di iscrizione alla Cassa? Questo, infatti, è il primo punto da decidere.

PRESIDENTE. Io vorrei fare a questo punto una considerazione di ordine generale.

Mi pare a questo proposito che, attraverso una normativa di carattere settoriale, si verrebbe ad introdurre un principio in contrasto con tutta la legislazione pensionistica, un principio assai grave. Non so se esistano sistemi di pensionamento che non prevedano che, se uno non ha maturato un minimo di cinque anni di contribuzione, non ha diritto a pensione, ma solo ad altre forme di soccorso. Introdurre in questa sede, ripeto, un principio siffatto mi sembra ci porterebbe ad assumere una grossa responsabilità. Per fare questo occorrerebbe una norma di carattere generale: non è possibile fare uscire dalle norme generali una legge concernente una singola categoria.

Io non sono mai intervenuto nella discussione; però mi sembra che si debba stare attenti, specialmente in seno alla Commissione giustizia, che è composta da eminenti giuristi.

CASTELLI. Io sono perfettamente d'accordo con lei, signor Presidente; ma il mio articolo aggiuntivo - che è molto più limitato degli articoli aggiuntivi Milia e Cacciatore - teneva conto proprio di questa preoccupazione.

COVELLI. Mi sembra che gli articoli aggiuntivi Milìa siano più validi, e che non si possa lasciare insoluto casi quale quello del povero disgraziato che da oltre dieci anni esercita la professione, muore e lascia la famiglia senza sostegno.

A parte il fatto che sono casi che non si presentano in numero rilevante (e sarebbe bene che la Cassa lo precisasse), se non intenviene in questi casi, la Cassa, mi sapete dire quale funzione veramente morale ha?

È tanto giusto quello che affermo che non sono riuscito a capire, da chi ritiene di interpretare il pensiero della Cassa, se pensi che i casi a cui riferiscono gli articoli aggiuntivi Milia e Cacciatore siano limitati nel numero o no.

CASTELLI. L'onorevole Covelli ha detto: « chi ritiene di interpretare il pensiero della Cassa ». Debbo precisare che sono stato io a contestare, nella riunione informale cui si è fatto riferimento, i dati forniti della Cassa, con notevole anticipo sull'onorevole Covelli. Quindi, debbo respingere l'affermazione. Ci sono gli operai della dodicesima ora e gli operai della ventiquattresima ora. Non è legittimo che ad un certo momento si modifichino le posizioni.

Precisato questo, debbo dire che il mio emendamento e il mio articolo aggiuntivo sono stati presentati dopo aver esaminato i dati attuariali forniti dalla Cassa, e dopo aver constatato che in realtà vi erano disponibilità per finanziare un intervento in questo settore. La Cassa ha obiettato – ed era presente l'onorevole Cacciatore – di non disporre di alcun elemento per valutare gli oneri conseguenti alla nuova estensione delle pensioni nei confronti di coloro che non avevano superato il quinquennio di contribuzione.

COVELLI. Ho registrato lo stile di osservazione in ordine all'operaio della dodicesima ora o della ventiquattresima ora. Evidentemente, lei ha sottovalutato la mia funzione, discreta ma calda, in ordine ad un problema: sono venuto qui a sostituire un mio collega. Quindi non sono né della prima ora né della dodicesima.

Confermo le mie impressioni che sono negative in ordine a queste interpretazioni. Lo stesso mio collega ha chiesto quanti sarebbero i casi in questione. Lei non sa quanti sarebbero i casi, e allora mi sembra che non abbia

diritto di assumere il tono che ha assunto per contestare un'affermazione che rimane saldamente ancorata ad una ragione morale.

Pertanto, a questo punto vorrei pregarla, signor Presidente, di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta in modo che si possa effettuare un altro incontro con i rappresentanti della Cassa e chiarire i termini del problema. Ognuno potrà così assumere le sue responsabilità.

PRESIDENTE. Onorevole Covelli, si è già tenuta una riunione informale, al termine della quale sono state tratte delle conclusioni – sia pure ufficiose – che rappresentavano anche il superamento della questione che ella ora ha sollevato nuovamente. Vorrei far presente che l'approvazione di questa proposta di legge – già approvata dal Senato – è stata vivamente sollecitata da più parti, come sempre accade quando si affrontano temi piuttosto delicati e sentiti.

Il mio desiderio, comunque, è che la Commissione si pronunci sulla richiesta testé formulata dal deputato Covelli.

COVELLI. Vorrei chiarire che ho avanzato tale richiesta in quanto ho rilevato una contraddizione: l'onorevole Castelli ha riferito che la Cassa non era ben disposta in questo senso in quanto non era in grado di valutare il numero dei casi che sarebbero rientrati in questa norma; invece altri colleghi hanno affermato che la Cassa sarebbe favorevole a questa soluzione. È naturale quindi che io senta la necessità di conoscere ufficialmente quale è il parere della Cassa.

GUIDI. È vero che ci è stato detto che la Cassa non ha elementi per giudicare quanti casi ricadrebbero sotto questa normativa, ma è anche vero che essa possiede uno strumento per intervenire in via amministrativa per far fronte a queste situazioni. Certo, sarebbe preferibile prevedere questo intervento con una precisa norma legislativa, anziché lasciarlo affidato alla valutazione discrezionale della Cassa; però dobbiamo ora vedere se ci convenga rimandare - non sappiamo di quanto tempo - l'approvazione di questa legge per ascoltare i rappresentanti della Cassa, o se non sia invece più opportuno lasciare che per il momento questi casi vengano affrontati con gli strumenti disponibili, in attesa della riforma generale dell'intera materia.

COVELLI. Stando così le cose, e non volendo pregiudicare una rapida approvazione del-

la proposta di legge, ritiro la mia richiesta, restando fermo l'impegno, espresso dall'onorevole Guidi, di tornare quanto prima sulla materia per rivederla radicalmente.

CACCIATORE. Io ho cominciato ad esercitare l'attività forense nel 1928, ma se fossi morto nel 1952 (dopo 24 anni di professione) la mia famiglia non avrebbe avuto diritto ad alcun trattamento previdenziale. Invece i familiari di coloro che, morti dopo il 1952, abbiano precedentemente liquidato il loro conto individuale, sono oggi messi in grado di avere la pensione. Tutto questo mi sembra profondamente ingiusto.

VALIANTE. La Cassa oggi non sarebbe in grado di fornirci i dati richiesti perché non essendo mai stati, questi avvocati, iscritti alla Cassa, non sa quanti siano i casi in questione.

CASTELLI. La Cassa né in via ufficiale né in via ufficiosa può fornire questi dati ed è esatto quanto affermato dal collega Valiante.

Mi sembra altresì giusta l'affermazione del Presidente, secondo cui un provvedimento di tale natura non riguarda solo il caso specifico, ma investe l'intera materia della previdenza.

Quindi, vorrei pregare gli onorevoli Covelli e Cacciatore di ritirare gli articoli aggiuntivi, rispettivamente, Milia-Covelli e Cacciatore-Granzotto.

COCCO MARIA. Ogni legge che copra delle ipotesi di intervento di questo genere, cioè non immediatamente accertabili in termini quantitativi, comporta l'impegno di una previo studio di bilancio tecnico che prospetti la consistenza delle disponibilità finanziarie e quindi la possibilità di copertura.

Basterà che si dica che questo studio di bilancio tecnico deve essere uno dei primi impegni da assolvere da parte della Cassa. Ciò tranquillizzerebbe noi della Commissione e ci conferirebbe automaticamente la possibilità di rivedere tutta la materia.

GUIDI. Si potrebbe formulare un ordine del giorno che impegni ad una revisione della normativa, ivi compresi quei casi.

Potremmo anche, rivolgendoci al Governo, e quindi indirettamente alla Cassa, far sì che la Cassa, avvalendosi intanto delle norme esistenti, si adoperi per soddisfare l'esigenza di garantire una pensione anche a coloro che non hanno maturato i cinque anni di contribuzione.

VASSALLI, *Relatore*. In tal modo, verrebbero ad essere sostituiti da un ordine del giorno gli attuali articoli aggiuntivi Milia e Cacciatore.

PRESIDENTE. Per permettere ai presentatori dei vari emendamenti ed articoli aggiuntivi di chiarire i termini di un eventuale accordo su questi temi, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 11,40, riprende alle 12).

PRESIDENTE. Avverto che gli articoli aggiuntivi presentati dagli onorevoli Milia e Covelli e quelli presentati dagli onorevoli Cacciatore e Granzotto sono stati ritirati. L'onorevole Valiante ha modificato il suo articolo aggiuntivo, da inserire dopo l'articolo 1-bis, il cui testo è ora così formulato:

ART. 1-ter.

Le pensioni indirette previste dai commi quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che ha sostituito l'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono aumentate a lire 80 mila mensili, a decorrere dal primo gennaio 1970.

Rimangono invariate le maggiorazioni a favore delle persone a carico.

I superstiti di avvocati e procuratori, che abbiano liquidato il proprio conto presso la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori invece della pensione, ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, possono conseguire, ove si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, la pensione indiretta, previo rimborso alla Cassa, nel termine e con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta esecutiva, dell'intero importo del conto personale già liquidato, maggiorato degli interessi legali.

Il comma quarto dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è soppresso.

Prego il relatore di voler tornare ad esprimere il suo parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1 della proposta di legge.

VASSALLI, Relatore. Mantengo il parere favorevole precedentemente espresso circa la sostituzione dell'articolo 1 della proposta di legge con l'emendamento Castelli, eccezion fatta per l'ultimo comma dell'emendamento

stesso. Quanto al subemendamento Padula, mi rimetto alla Commissione.

Sono favorevole all'approvazione dall'articolo aggiuntivo Alessi, che dovrebbe divenire l'articolo 2 della proposta di legge, concernente la possibilità dei titolari di pensioni di invalidità di rimanere iscritti agli albi: ovviamente questo articolo aggiuntivo assorbe quello presentato dagli onorevoli Bozzi e Papa.

L'articolo aggiuntivo 1-ter presentato dall'onorevole Valiante – che dovrebbe diventare l'articolo 3 della proposta di legge – mi sembra il testo migliore, dal punto di vista della sistematicità, per risolvere il problema delle pensioni indirette: esso assorbe l'articolo aggiuntivo Castelli 1-bis e l'ultimo comma dell'emendamento Castelli interamente sostitutivo dell'articolo 1.

Sono altresì favorevole all'articolo aggiuntivo Castelli 1-ter, che dovrebbe diventare l'articolo 4 della proposta di legge, concernente la riduzione al 60 per cento della percentuale di invalidità che dà diritto al conseguimento della pensione, e sono del pari favorevole all'approvazione dell'articolo aggiuntivo Castelli 1-quater, che presumibilmente diverrà l'articolo 5 della proposta di legge, concernente la concessione di un contributo agli avvocati e procuratori che per malattia o infortunio non abbiano potuto esercitare l'attività professionale per oltre tre mesi.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo ritiene superfluo l'emendamento Castelli – tranne l'ultimo comma – interamente sostitutivo dell'articolo 1; siccome però è stato detto che questo nuovo testo serve a rendere più chiara l'interpretazione della legge, il Governo non ha difficoltà a dichiararsi favorevole all'emendamento stesso, tranne che per l'ultimo comma. È altresì favorevole al subemendamento Padula.

Per quanto concerne l'ultimo comma dell'emendamento Castelli e tutti gli articoli aggiuntivi, il Governo riconosce l'esigenza di venire incontro alle esigenze che ne hanno ispirato la presentazione, prime tra tutte quelle dei titolari di pensione indiretta, ma desidera altresì far presente la sua perplessità di fronte a norme che comportano aumenti di spesa e che potrebbe pregiudicare l'equilibrio finanziario.

Per altro, desidera prendere atto della dichiarazione dell'onorevole Castelli, secondo

cui su queste disposizioni i dirigenti della Cassa avrebbero assicurato esservi disponibilità per quanto riguarda la copertura.

Prendendo atto di questa dichiarazione, il Governo, pur manifestando tutta la sua perplessità, si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Castelli, insiste sul suo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1?

CASTELLI. Sì, signor Presidente. Tuttavia, in relazione all'invito rivoltomi dall'onorevole Valiante, ed udito il parere del relatore e del rappresentante del Governo, vorrei che fosse accantonato l'ultimo comma, da considerare subordinato, alla pari del mio articolo aggiuntivo 4-bis, all'articolo aggiuntivo Valiante. Conseguentemente, verrebbe soppressa la menzione del quarto comma dell'articolo 6 della legge n. 798 del 1965.

PRESIDENTE. Sta bene. Il suo emendamento all'articolo 1 resta dunque così formulato:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono così modificati:

- « A decorrere dal 1º gennaio 1970 le pensioni sono integrate sino a raggiungere i seguenti importi:
- 1) pensioni di anzianità agli infrasettantenni: lire 150 mila mensili;
- 2) pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e di invalidità: lire 220 mila mensili;
- 3) pensioni di riversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità: lire 100 mila mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Gli iscritti che godono la pensione di lire 150 mila mensili, a decorrere dal primo del mese successivo al compimento del settantesimo anno di età conseguono automaticamente la maggiore pensione di lire 220 mila ».

Pongo in votazione il subemendamento Padula, tendente ad aggiungere all'emendamento Castelli le seguenti parole: « salvo che mantengano l'iscrizione all'albo ». Il relatore si è rimesso alla Commissione, il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole.

(E respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Castelli, di cui ho testé dato lettura, interamente sostitutivo dell'articolo 1 e sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pertanto l'articolo 1 risulta formulato nel testo ora approvato.

Pongo in votazione il seguente articolo aggiuntivo 1-bis Alessi, che ha avuto il parere favorevole del relatore e sul quale il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione; resta inteso che in caso di approvazione, esso diventerà l'articolo 2 della proposta di legge:

ART. 1-bis.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è sostituito dal seguente:

"Il godimento della pensione di guerra, della previdenza sociale e di qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale ed il godimento di qualsiasi trattamento di pensione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza agli avvocati e procuratori, non comportano la cancellazione dell'iscritto alla Cassa dall'albo forense ».

(È approvato).

È pertanto assorbito l'articolo aggiuntivo presentato dai deputati Bozzi e Papa.

Pongo in votazione il seguente articolo aggiuntivo Valiante 1-ter, che in caso di approvazione diventerà l'articolo 3 della proposta di legge; il relatore ha espresso parere favorevole ed il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione:

ART. 1-ter.

Le pensioni indirette previste dai commi quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che ha sostituito l'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono aumentate a lire 80 mila mensili, a decorrere dal primo gennaio 1970.

Rimangono invariate le maggiorazioni a favore delle persone a carico.

I superstiti di avvocati e procuratori, che abbiano liquidato il proprio conto presso la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori invece della pensione, ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, pos-

sono conseguire, ove si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, la pensione indiretta, previo rimborso alla Cassa, nel termine e con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta esecutiva, dell'intero importo del conto personale già liquidato, maggiorato degli interessi legali.

Il comma quarto dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è soppresso.

(È approvato).

Sono pertanto assorbiti l'ultimo comma del testo originario dell'emendamento Castelli e l'articolo aggiuntivo Castelli 1-bis.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Castelli 1-ter, che nella sequenza dei testi posti in votazione, indicherò come articolo 1-quater.

VASSALLI, *Relatore*. Vorrei far presente che a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Alessi, divenuto articolo 2, deve considerarsi precluso l'inciso: « previa cancellazione dall'albo ».

CASTELLI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. È esatto. Pongo in votazione il seguente articolo aggiuntivo Castelli 1-quater, che in caso di approvazione diventerà l'articolo 4 della proposta di legge; il relatore ha espresso parere favorevole ed il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione:

ART. 1-quater.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che ha sostituito l'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è così modificato:

« In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacità all'esercizio professionale in misura non inferiore al 60 per cento, l'avvocato e il procuratore iscritto alla Cassa ha diritto alla pensione di invalidità, purché non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a due milioni ».

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente articolo aggiuntivo che nella sequenza dei testi posti in votazione indicherò come articolo 1-quinquies e che, se verrà approvato, costituirà l'articolo 5 della proposta di legge; su di esso il relatore ha espresso parere favorevole, ed il rappresen-

tante del Governo si è rimesso alla Commissione:

ART. 1-quinquies.

Il Comitato dei delegati della Cassa, previo accertamento secondo le modalità che saranno determinate dal Comitato stesso, può disporre la concessione di un contributo non rinnovabile a favore degli avvocati e dei procuratori non pensionati, iscritti alla Cassa da almeno 10 anni, che per malattia o infortunio non abbiano potuto esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per oltre tre mesi

Detto contributo, nella misura mensile di lire 150.000, può essere concesso per un periodo massimo di un anno.

La concessione del suddetto contributo deve essere adottata con provvedimento approvato da un numero di delegati che rappresenti i tre quarti degli iscritti alla Cassa e alla seduta debbono partecipare almeno .18 delegati.

Il provvedimento diverrà esecutivo dopo l'approvazione del medesimo da parte del Ministro per la grazia e la giustizia, al quale sarà trasmesso il relativo verbale della seduta del Comitato dei delegati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 della proposta di legge, nel testo trasmesso dal Senato. Ne do lettura:

ART. 2.

L'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è così modificato:

« A decorrere dal 1º gennaio 1970 il contributo obbligatorio annuo, dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali, consiste in una percentuale del 5 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore legale, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, fino ad un reddito di lire 3 milioni; in una percentuale del 6 per cento fino ad un reddito di lire 5 milioni e in una percentuale dell'8 per cento oltre il predetto limite; salvo in ogni caso il minimo di lire 100 mila annue a carico dell'iscritto che non aveva ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età all'atto dell'iscrizione alla Cassa ed il minimo di lire 120 mila annue a carico dell'iscritto che all'atto dell'iscrizione alla Cassa aveva superato il trentacinquesimo anno di età.

Nel caso di reddito professionale in contestazione, le percentuali, se superiori al minimo dovuto, saranno applicate in via provvisoria sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato.

Vale per le riscossioni, mediante ruoli esattoriali, delle contribuzioni e percentuali dovute alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali l'obbligo di « non riscosso come riscosso ».

Gli avvocati e procuratori che fruiscano della pensione di anzianità e che continuino a mantenere l'iscrizione agli Albi, sono tenuti a corrispondere, a decorrere dal 1º gennaio 1970, il contributo obbligatorio annuo nella misura fissa di lire 100.000.

La Cassa è autorizzata a trattenere l'importo del contributo obbligatorio di cui al comma precedente, in 13 rate, sulle corrispondenti mensilità di pensione ».

L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Al penultimo comma dell'articolo 2 sostituire la cifra « 100 mila » con « 50 mila ».

CASTELLI. L'emendamento si illustra da sé, e pertanto rinuncio a svolgerlo.

VASSALLI, *Relatore*. Sono favorevole alla approvazione di questo emendamento.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo rileva che l'emendamento Castelli comporta una contrazione delle previste entrate. Si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo così modificato, che, se verrà approvato, diventerà l'articolo 6 della proposta di legge:

- « L'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è così modificato:
- « A decorrere dal 1º gennaio 1970 il contributo obbligatorio annuo, dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali, consiste in una percentuale del 5 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore legale, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, fino ad un reddito di lire 3 milioni; in una percentuale del 6 per cento fino ad un reddito di lire 5 milioni e in una percentuale dell'8 per cento oltre il predetto limite; salvo in ogni caso il minimo

di lire 100 mila annue a carico dell'iscritto che non aveva ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età all'atto dell'iscrizione alla Cassa ed il minimo di lire 120 mila annue a carico dell'iscritto che all'atto dell'iscrizione alla Cassa aveva superato il trentacinquesimo anno di età.

Nel caso di reddito professionale in contestazione, le percentuali, se superiori al minimo dovuto, saranno applicate in via provvisoria sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato.

Vale per le riscossioni, mediante ruoli esattoriali, delle contribuzioni e percentuali dovute alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali l'obbligo di « non riscosso come riscosso ».

Gli avvocati e procuratori che fruiscano della pensione di anzianità e che continuino a mantenere l'iscrizione agli Albi, sono tenuti a corrispondere, a decorrere dal 1º gennaio 1970, il contributo obbligatorio annuo nella misura fissa di lire 50.000.

La Cassa è autorizzata a trattenere l'importo del contributo obbligatorio di cui al comma precedente, in 13 rate, sulle corrispondenti mensilità di pensione ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 del testo trasmesso dal Senato. Ne do lettura:

ART. 3.

Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere, mediante l'applicazione di apposita marca, alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali un contributo di lire 3.000 in qualsiasi procedimento in cui interviene davanti all'Autorità amministrativa, anche in sede disciplinare. Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere altresì un contributo di lire 3.000 per qualsiasi decisione emessa da Autorità amministrativa anche in sede giurisdizionale.

Per i procedimenti in materia mineraria e doganale il contributo di cui al comma precedente relativo alle decisioni emesse dalla Autorità amministrativa, anche in sede giurisdizionale, è di lire 15.000.

Il deputato Castelli ha presentato i seguenti emendamenti:

All'ultimo comma dell'articolo 3 aggiungere le parole:

« i contributi previsti dal presente articolo non si aggiungono a quelli di cui alle norme

v legislatura — quarta commissione — seduta del 17 dicembre 1969

della legge 12 maggio 1968, n. 410, e dei successivi articoli 7 e 9 della presente legge che hanno efficacia prevalente ».

All'articolo 3, primo comma, aggiungere le parole: « fuori dei casi previsti dagli articoli 7 e 9 della presente legge ».

Il secondo di questi emendamenti è evidentemente subordinato rispetto al primo.

Ovviamente, in sede di coordinamento si dovrà adeguare il richiamo agli articoli 7 e 9 alla nuova numerazione che queste norme verranno ad assumere.

CASTELLI. È esatto, signor Presidente, Il secondo emendamento precisa infatti che l'applicazione dei contributi di cui all'articolo 3 avviene fuori dei casi previsti dagli articoli 7 e 9 della presente legge. (Faccio riferimento alla numerazione degli articoli contenuta nel testo trasmesso dal Senato).

Il primo emendamento tende ad ovviare sia al problema derivante dall'esistenza della così detta marca comune per alcuni atti, sia all'eventuale incertezza nell'applicazione dei contributi di cui all'articolo 3 o di quelli previsti dagli articoli 7 e 9, e stabilisce che in relazione a questo secondo caso, hanno prevalenza le contribuzioni di cui agli articoli 7 e 9.

CACCIATORE. Vorrei invitare l'onorevole Castelli a modificare il primo dei due emendamenti nel senso di sopprimere le parole: « che hanno efficacia prevalente ».

CASTELLI. Deve essere stabilita la prevalenza.

CACCIATORE. A me sembra che quelle parole siano del tutto superflue.

CASTELLI. Non sono superflue perché in difetto resta sempre il problema di stabilire quale dei due contributi della essere applicato. Si può dire, semmai, che la formulazione dell'emendamento non è molto chiara; e pertanto lo modifico, in maniera che risulti così formulato:

« I contributi previsti dal presente articolo non si applicano nei casi contemplati dalla legge 12 maggio 1968, n. 410 e dai successivi articoli 11 e 13 della presente legge ».

VASSALLI, Relatore. Nella mia relazione avevo cercato di superare questo dubbio e

avevo detto che questa aggiunta sarebbe stata superflua, in quanto ritenevo che la legge potesse essere approvata nel testo pervenuto dal Senato. Ora, però, visto che in ogni caso l'altro ramo del Parlamento dovrà nuovamente esaminare questo testo, sono del parere che questo ulteriore chiarimento possa opportunamente essere inserito.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo desidera sottolineare che questo emendamento comporta una notevole riduzione del gettito contributivo ma, di fronte alle dichiarazioni dell'onorevole Castelli (secondo il quale trattasi di emendamento concordato con i rappresentanti della Cassa), pur mantenendo tutte le sue riserve si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Castelli aggiuntivo di un comma all'articolo 3, nel nuovo testo di cui lo stesso presentatore ha dato lettura. Il relatore ha espresso parere favorevole ed il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Il secondo emendamento Castelli all'articolo 3 è assorbito.

Pongo in votazione l'articolo 3 – che diventerà, se approvato, l'articolo 7 della proposta di legge – nel seguente testo modificato, con riserva di coordinamento per quanto concerne l'ultimo comma:

« Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere, mediante l'applicazione di apposita marca, alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali un contributo di lire 3.000 in qualsiasi procedimento in cui interviene davanti all'Autorità amministrativa, anche in sede disciplinare. Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere altresì un contributo di lire 3.000 per qualsiasi decisione emessa da Autorità amministrativa anche in sede giurisdizionale.

Per i procedimenti in materia mineraria e doganale il contributo di cui al comma precedente relativo alle decisioni emesse dalla Autorità amministrativa, anche in sede giurisdizionale, è di lire 15.000.

I contributi previsti dal presente articolo non si applicano nei casi contemplati dalla legge 12 maggio 1968, n. 410, e dai successivi articoli 11 e 13 della presente legge ».

(È approvato).

v legislatura — quarta commissione — seduta del 17 dicembre 1969

Passiamo all'articolo 4 del testo trasmesso dal Senato. Ne do lettura:

ART. 4.

L'avvocato o procuratore, che in precedenza abbia interrotto l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali e si sia poi reiscritto alla stessa, qualora presenti domanda per essere ammesso ad usufruire della pensione di anzianità successivamente all'entrata in vigore della presente legge, dovrà versare alla Cassa forense un contributo di lire 300,000.

In ogni caso l'iscritto che intenda conseguire la pensione di anzianità a norma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, può esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, per un periodo non superiore a dieci anni, per raggiungere i prescritti anni di iscrizione, versando alla Cassa la somma di lire 80.000 per ogni anno mancante, per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

Per i periodi successivi, il versamento relativo è commisurato a lire 150.000 per ogni anno mancante.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione, rimanendo inteso che, se verrà approvato, diventerà l'articolo 8 della proposta di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 del testo trasmesso dal Senato:

ART. 5.

È dovuto un contributo di lire 2.000 alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali sulle ordinanze emesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, dalle Autorità indicate nell'articolo 8 della stessa legge.

La riscossione del contributo è demandata alle stesse Autorità ed Uffici cui è demandata in via normale od in via coattiva la riscossione della sanzione amministrativa.

L'onorevole Lospinoso Severini ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dell'articolo 5, dopo la parola « cui », inserire la seguente « anche.

LOSPINOSO SEVERINI. Lo do per svolto.

VASSALLI, *Relatore*. Vorrei ricordare che, per scrupolo, mi sono documentato ed ho potuto rilevare che vi è una sentenza della Corte costituzionale secondo la quale contributi di questo tipo sono legittimi. Sono pertanto favorevole all'approvazione dell'articolo e anche all'emendamento Lospinoso.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lospinoso Severini.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo così modificato, che – se verrà approvato – diventerà l'articolo 9 della proposta di legge:

« È dovuto un contributo di lire 2.000 alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali sulle ordinanze emesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, dalle Autorità indicate nell'articolo 8 della stessa legge.

La riscossione del contributo è demandata alle stesse Autorità ed Uffici cui anche è demandata in via normale od in via coattiva la riscossione della sanzione amministrativa ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6 del testo trasmesso dal Senato. Ne do lettura:

ART. 6.

Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonché sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative, va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna, nella misura di lire 5.000.

Il contributo di lire 3.000 è dovuto per la vidimazione iniziale e per quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta è considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione, restando inteso che, se verrà approvato, diventerà l'articolo 10 della proposta di legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7 del testo trasmesso dal Senato. Ne do lettura:

ART. 7

L'articolo 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è sostituito dal seguente:

« Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorità giudiziaria anche in sede di volontaria giurisdizione. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione.

La misura del contributo è la seguente:

- 1) davanti agli uffici di conciliazione: lire 500;
 - 2) davanti alle Preture: lire 1.000;
- 3) davanti ai Tribunali ordinari e militari, alle Corti di assise di primo grado: lire 3.000:
- 4) davanti alle Corti di appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello: lire 5.000;
- 5) davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla Commissione centrale delle imposte dirette ed indirette: lire 10.000 ».

Gli aumenti previsti dal presente articolo non sono ripetibili dai clienti.

L'onorevole Castelli ha presentató i seguenti emendamenti:

All'articolo 7 sostituire le parole « della autorità giudiziaria, » con le altre « delle sottoindicate autorità giudiziarie ».

All'articolo 7, secondo alinea, sostituire la cifra « 3 mila » con « 2 mila »; la cifra « 5 mila » con « 4 mila »; la cifra « 10 mila » con « 6 mila ».

All'articolo 7, penultimo comma, sopprimere le parole: « alla Corte costituzionale ».

All'articolo 7, ultimo comma, dopo la parola « aumenti » aggiungere le parole « dei contributi ».

CASTELLI. Il terzo, tra questi emendamenti, corrisponde all'emendamento dell'onorevole Cacciatore all'articolo 7, e tende a sopprimere le parole: « alla Corte costituzionale ».

Il primo ed il quarto degli emendamenti da me presentati, mirano a rendere più chiara la lettera della norma.

L'emendamento parzialmente sostitutivo al secondo comma ha invece una portata sostanziale: esso implica una riduzione rispetto alle previsioni iniziali di una parte dei contributi della così detta « marca Cicerone ».

L'aumento dei contributi per l'importo fissato nel testo trasmesso dal Senato non è giustificabile e la stessa Cassa ha dovuto ammettere che le sue previsioni di credito sono notevolmente inferiori a quanto logicamente si possa prevedere dall'applicazione dei nuovi contributi.

La Cassa ha però fatto presente che vi è una evasione nei procedimenti penali davanti alle preture, di ampiezza eccezionale. Risulterebbe che in alcune zone nei giudizi penali davanti alle preture nell'80 per cento dei casi non vi sia pagamento della marca Cicerone. Si è avanzata dalla Cassa l'ipotesi che talora il difensore di fiducia dell'imputato, riesca a figurare come difensore di ufficio.

La Cassa ha precisato di non avere nessun mezzo giuridico per reprimere le evasioni, mentre invece il Ministero può assumere iniziative per eliminare gli eventuali abusi. È del tutto illogico che i professionisti siano costretti ad esborsi solo perché c'è qualcuno che evade gli obblighi contributivi. Pare che le evasioni siano frequenti in alcune zone, che la Cassa ben conosce.

CACCIATORE. L'onorevole Castelli dovrebbe ritirare queste ultime affermazioni circa le evasioni contributive: egli ha mosso un'accusa di disonestà alla classe forense.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli ha segnalato un fatto che non lede l'onestà di nessuno.

MANCO. Non esiste questo fenomeno, che si vorrebbe assumere a giustificazione di una maggiore pretesa della Cassa.

CASTELLI. No, noi proponiamo di ridurre i contributi. La Cassa si oppone a riduzioni maggiori appunto per questo fenomeno.

MANCO. Non possiamo accettare questo principio. Diciamo che la Cassa non può concedere altre riduzioni. E basta.

PRESIDENTE. Noi non possiamo togliere a ognuno di noi il diritto di fare le affermazioni che crede, di cui si assume la responsabilità.

L'onorevole Cacciatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, n. 5, sopprimere le parole: « alla Corte costituzionale ».

CACCIATORE. Lo do per svolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Valiante ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, secondo alinea, sostituire i numeri 3), 4), 5) con i seguenti:

- 3) davanti ai Tribunali ordinari e militari, alle Corti di assise di primo grado: lire 2.000;
- 4) davanti alle Corti di appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello: lire 4.000;
- 5) davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla commissione centrale delle imposte dirette ed indirette: lire 6.000.

VALIANTE. Lo do per svolto.

VASSALLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Accetto gli emendamenti, di identico contenuto, Cacciatore e Castelli soppressivi delle parole: « alla Corte costituzionale ». Accetto anche quella parte dell'emendamento Valiante che concerne lo stesso punto.

Per l'emendamento Castelli che prevede una riduzione dei contributi, il Governo mantiene inalterate tutte le sue riserve e, sempre sulla base delle assicurazioni dell'onorevole Castelli circa l'assenso da parte della Cassa, si rimette alla Commissione. Lo stesso vale per l'emendamento Valiante.

I restanti emendamenti Castelli hanno carattere puramente formale, e pertanto mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento Castelli, accettato dal re-

latore e sul quale il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione:

All'articolo 7 sostituire le parole: « della autorità giudiziaria » con le altre: « delle sottoindicate autorità giudiziarie ».

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente emendamento Valiante, accettato dal relatore e sul quale il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione:

All'articolo 7, secondo alinea, sostituire i numeri 3), 4), 5) con i seguenti:

- 3) davanti ai Tribunali ordinari e militari, alle Corti di assise di primo grado: lire 2.000;
- 4) davanti alle Corti di appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello: lire 4.000;
- 5) davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla Commissione centrale delle imposte dirette ed indirette: lire 6.000.

(È approvato).

Sono pertanto assorbiti gli emendamenti Cacciatore e Castelli, di identico contenuto, soppressivi delle parole: « alla Corte costituzionale », nonché l'emendamento Castelli sostitutivo al secondo alinea.

Pongo in votazione il seguente emendamento Castelli, accettato dal relatore e per il quale il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione:

All'articolo 7, ultimo comma, dopo la parola: « aumenti », aggiungere le parole: « dei contributi ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, che se verrà approvato diventerà l'articolo 11, nel seguente testo modificato:

- « L'articolo 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è sostituito dal seguente:
- « Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza delle sottoindicate autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giuridisdizione.

La misura del contributo è la seguente:

- 1) davanti agli uffici di conciliazione: lire 500;
 - 2) davanti alle Preture: lire 1.000;
- 3) davanti ai Tribunali ordinari e militari, alle Corti di assise di primo grado: lire 2.000:
- 4) davanti alle Corti di appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello: lire 4.000;
- 5) davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla Commissione centrale delle imposte dirette ed indirette: lire 6.000 ».

Gli aumenti dei contributi previsti dal presente articolo non sono ripetibili dai clienti ».

(E approvato).

Passiamo all'articolo 8 del testo trasmesso dal Senato. Ne do lettura:

ART. 8.

L'articolo 20 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore è tenuto a corrispondere due contributi ».

L'onorevole Castelli ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo. Ha facoltà di illustrarlo.

CASTELLI. Propongo di sopprimere questo articolo per evitare che chi sia contemporaneamente avvocato e procuratore debba pagare un doppio contributo, ipotesi questa che ha dato luogo a innumerevoli proteste. D'altra parte i responsabili della Cassa hanno ammesso di aver fatto i calcoli attuariali senza tener conto del gettito che potrebbe derivare dalla norma contenuta in questo articolo; cade quindi anche ogni motivazione economica che possa giustificare l'introduzione di questa norma.

PRESIDENTE. L'onorevole Valiante ha presentato un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 8.

VALIANTE. Lo do per svolto.

VASSALLI, Relatore. Accetto gli emendamenti Castelli e Valiante. Non mi rimane che aggiungere che, da contatti privati avuti con i colleghi senatori, mi risulta che l'altro ramo del Parlamento accetterà senza indugi la soppressione di questo articolo, che ha dato luogo ad una vera valanga di proteste da ogni parte d'Italia.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo non può non preoccuparsi dell'eliminazione di un altro cespite della Cassa ma, in considerazione di quanto detto dal relatore e, soprattutto, dall'onorevole Castelli, si rimette alla Commissione.

PRESIDÈNTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 8. Il relatore ha espresso parere favorevole alla soppressione, il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

L'articolo 8 della proposta di legge, nel testo trasmesso dal Senato, risulta pertanto soppresso.

Passiamo all'articolo 9 nel testo trasmesso dal Senato. Ne do lettura:

ART. 9.

L'articolo 3 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è sostituito dal seguente:

- « È dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:
- a) sentenze di qualunque autorità giurisdizionale, anche se emesse in Camera di Consiglio; sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento o di assoluzione;
- b) decreti penali di condanna non opposti;
- c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 598 e del Codice di procedura civile;
- d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 dello stesso Codice;
- e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, del Codice di procedura civile ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, dello stesso Codice:

- f) decreti emessi dal Tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2), 3) e 4), 163, primo comma, 188, primo comma, 193, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- g) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97, primo comma, 110, 117, 157, secondo comma, 159, 190, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- h) provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, dei Tribunali e delle Corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio;
- i) lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorietà del pretore a norma dell'articolo 825 del Codice di procedura civile;
- *l*) verbali di conciliazione redatti avanti l'autorità giudiziaria escluso il conciliatore.

Il contributo è corrisposto nella seguente misura:

lire 800 per le sentenze dei conciliatori; lire 2.000 per i decreti penali;

lire 3.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori;

lire 6.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Tribunali e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle Corti di assise;

lire 8.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello, delle Corti di assise di appello e delle sezioni specializzate per gli usi civici;

lire 10.000 per le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare;

lire 6.000 per i lodi arbitrali di cui alla lettera i) che non oltrepassino il valore di 10 milioni;

lire 10.000 per i lodi arbitrali di valore non superiore ai 20 milioni;

lire 20.000 per i lodi arbitrali di valore non superiore ai 30 milioni;

lire 50.000 per i lodi arbitrali superiori a 30 milioni;

lire 2.000 per i verbali di conciliazione redatti innanzi al pretore;

lire 4.000 per quelli redatti innanzi ai Tribunali e ai giudici addetti ai medesimi;

lre 5.000 per qu'elli redatti innanzi alle Corti d'appello e ai consiglieri addetti.

Il contributo è dovuto per ciascun procuratore o avvocato costituito. Il contributo per le sentenze dei conciliatori è corrisposto all'atto del deposito degli atti introduttivi del procedimento; per le ordinanze e per le sentenze del Consiglio di Stato all'atto del deposito dei ricorsi e controricorsi; per le sentenze della Corte dei conti e della Corte costituzionale all'atto della costituzione della parte interessata al giudizio.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione dall'imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione dall'Ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo di detto Ufficio.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed è a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia, sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

L'ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento ».

Gli aumenti previsti dal presente articolo non sono ripetibili dai clienti, bensì totalmente dalle parti soccombenti.

Gli onorevoli Cacciatore e Granzotto hanno presentato il seguente emendamento:

sopprimere le parole « della Corte Costituzionale ».

CACCIATORE. Lo do per svolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 9 primo alinea, lettera a) sostituire le parole: « di qualunque autorità giurisdizionale » con le altre: « delle autorità giurisdizionali di cui al presente articolo ».

All'articolo 9, secondo alinea, sostituire la cifra «3 mila» con «4 mila»; la cifra «6 mila» con «7 mila».

All'articolo 9, terzo alinea, sostituire le parole: « il contributo è dovuto per ciascun

procuratore o avvocato costituito » con le altre: « il contributo è dovuto per ciascun provvedimento sempre che vi sia avvocato o procuratore costituito ».

All'articolo 9, secondo e quarto alinea, sopprimere le parole: « della Corte costituzionale ».

All'articolo 9, ultimo comma, aggiungere dopo la parola: « aumenti » le parole: « dei contributi ».

CASTELLI. Tutti i miei emendamenti rappresentano gli adattamenti resi necessari dalle modifiche apportate agli articoli precedenti.

Richiamo l'attenzione della Commissione sull'emendamento sostitutivo al secondo alinea, da me presentato in parziale accoglimento delle richieste della Cassa, la quale aveva richiesto un aumento maggiore, non giustificato.

PRESIDENTE. L'onorevole Valiante ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il terzo alinea con il segunte:

« Il contributo è unico ove la stessa persona sia costituita contemporaneamente come procuratore e come avvocato ».

Aggiungere il seguente comma:

« Nessun contributo è dovuto ove non vi sia un avvocato o un procuratore costituito ».

VALIANTE. Mentre l'articolo 8 del testo trasmesso dal Senato, testé soppresso, stabiliva tassativamente che, ove la stessa persona fosse costituita come avvocato e come procuratore, dovesse pagare due contributi, adesso la questione è rimasta impregiudicata. Io insisto quindi sull'emendamento sostitutivo del terzo alinea, ossia del quarto comma.

L'altro emendamento si illustra da sé.

CASTELLI. L'osservazione testé fatta dall'onorevole Valiante mi induce a modificare il mio emendamento sostitutivo del terzo alinea dell'articolo 9, che pertanto risulta così formulato:

All'articolo 9, terzo alinea, sostiluire le parole: « il contributo è dovuto per ciascun procuratore ed avvocato costituito », con le altre: « il contributo è unico ed è dovuto per ciascun provvedimento sempre che vi sia avvocato o procuratore costituito ».

VASSALLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Accetto gli emendamenti Cacciatore e Castelli soppressivi del riferimento ai provvedimenti della Corte costituzionale.

L'emendamento Castelli sostitutivo alla lettera a) del primo alinea ha natura formale, e pertanto mi rimetto alla Commissione,

Accetto l'emendamento Castelli sostitutivo al secondo alinea; accetto, altresì gli emendamenti Castelli e Valiante interamente sostitutivi del terzo alinea nonché l'emendamento Valiante aggiuntivo di un ulteriore comma.

L'emendamento Castelli, aggiuntivo all'ultimo comma, ha carattere eminentemente formale e pertanto su di esso mi rimetto alla Commissione:

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il seguente emendamento Castelli, accettato dal relatore e per il quale il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione:

All'articolo 9, primo alinea, lettera a), sostituire le parole: « di qualunque autorità giurisdizionale », con le altre: « delle autorità giurisdizionali di cui al presente articolo ».

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Castelli parzialmente sostitutivo del secondo alinea dell'articolo 9.

CACCIATORE. Voterò contro in quanto questo aumento è stato deciso soltanto dal collega Castelli, non essendo previsto nel testo originario e non avendovi affatto accennato i dirigenti della Cassa nel corso dell'ormai famoso incontro.

CASTELLI. Io insisto su questo mio emendamento, in quanto non approvarlo significa respingere in alto mare la legge. Ripeto che nel corso dell'incontro con i rappresentanti della Cassa questi avevano chiesto un aumento maggiore di quello qui previsto a compensazione della soppressione dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento Castelli, accettato dal relatore e dal rappresentante del Governo:

All'articolo 9, secondo alinea, sostituire la cifra « 3 mila » con « 4 mila »; la cifra « 6 mila » con « 7 mila ».

(È approvato).

v legislatura — quarta commissione — seduta del 17 dicembre 1969

Pongo in votazione gli emendamenti Cacciatore e Castelli, identici, soppressivi al secondo ed al quarto alinea delle parole: « della Corte costituzionale », accettati dal relatore e dal rappresentante del Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il seguente emendamento Castelli, accettato dal relatore e dal rappresentante del Governo:

All'articolo 9, terzo alinea, sostituire le parole: « il contributo è dovuto per ciascun procuratore ed avvocato costituito » con le altre: « il contributo è unico ed è dovuto per ciascun provvedimento sempre che vi sia avvocato o procuratore costituito ».

(E approvato).

Sono pertanto assorbiti gli emendamenti Valiante, rispettivamente, sostitutivo del terzo alinea e aggiuntivo di un comma.

Pongo in votazione il seguente emendamento Castelli, accettato dal relatore e per il quale il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione:

All'articolo 9, ultimo comma, aggiungere dopo la parola: « aumenti » le parole: « dei contributi ».

(E approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo 9, che, a seguito delle modifiche apportate, è del seguente tenore:

- « L'articolo 3 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è sostituito dal seguente:
- « È dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:
- a) sentenze delle autorità giurisdizionali di cui al presente articolo, anche se emesse in Camera di Consiglio; sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento o di assoluzione;
- b) decreti penali di condanna non opposti;
- c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 598 del Codice di procedura civile;
- d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 dello stesso Codice;

- e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, del Codice di procedura civile ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, dello stesso Codice;
- f) decreti emessi dal Tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2), 3) e 4), 163, primo comma, 188, primo comma, 193, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- g) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97, primo comma, 110, 117, 157, secondo comma, 159, 190, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
- h) provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, dei Tribunali e delle Corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio;
- i) lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorietà del pretore a norma dell'articolo 825 del Codice di procedura civile;
- verbali di conciliazione redatti avanti l'autorità giudiziaria escluso il conciliatore.

Il contributo è corrisposto nella seguente misura:

lire 800 per le sentenze dei conciliatori; lire 2.000 per i decreti penali;

lire 4.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori;

lire 7.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Tribunali e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle Corti di assise;

lire 8.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello, delle Corti di assise di appello e delle sezioni specializzate per gli usi civici;

lire 10.000 per le sentenze della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare;

lire 6.000 per i lodi arbitrali di cui alla lettera *i*) che non oltrepassino il valore di 10 milioni;

lire 10.000 per i lodi arbitrali di valore non superiore ai 20 milioni;

lire 20.000 per i lodi arbitrali di valore non superiore ai 30 milioni;

lire 50.000 per i lodi arbitrali superiori a 30 milioni;

lire 2.000 per i verbali di conciliazione redatti innanzi al pretore;

lire 4.000 per quelli redatti innanzi ai Tribunali e ai giudici addetti ai medesimi;

lire 5.000 per quelli redatti innanzi alle Corti d'appello e ai consiglieri addetti.

Il contributo è unico ed è dovuto per ciascun provvedimento sempre che vi sia avvocato o procuratore costituito.

Il contributo per le sentenze dei conciliatori è corrisposto all'atto del deposito degli atti introduttivi del procedimento; per le ordinanze e per le sentenze del Consiglio di Stato all'atto del deposito dei ricorsi e controricorsi; per le sentenze della Corte dei conti all'atto della costituzione della parte interessata al giudizio.

'Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione dall'imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione dall'Ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo di detto Ufficio.

Per tutti gli altri-provvedimenti il contributo è riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed è a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e, qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia, sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

L'ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento ».

Gli aumenti dei contributi previsti dal presente articolo non sono ripetibili dai clienti, bensì totalmente dalle parti soccombenti».

GUIDI. I deputati del gruppo comunista voteranno contro questo articolo, che porta ad un notevole aggravio delle spese di giustizia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9, che, se approvato, diventerà l'articolo 12 della proposta di legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10 del testo trasmesso dal Senato. Ne do lettura:

ART. 10.

Sono dovuti inoltre alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali i seguenti contributi:

- a) contributo di lire 3.000 per ogni decreto di emancipazione;
- b) contributo di lire 8.000 sulle ordinanze di cancellazione di ipoteche;
- c) contributo di lire 2.000 sui verbāli di deposito di somme di valore superiore a lire 50.000 e fino a lire 200.000 e contributo di lire 5.000 se di valore superiore;
- d) contributo di lire 1.500 sui verbali di inventario, non redatti da notaio, se di valore fino a lire 50.000; contributo di lire 3.000 se di valore fino a lire 500.000; contributo di lire 5.000 se di valore superiore;
- e) contributo di lire 20.000 sui decreti di trasferimento di immobili a seguito di aggiudicazione con o senza incanto, nelle procedure esecutive e in quelle fallimentari, se di valore fino a lire 5.000.000; contributo di lire 40.000 se di valore fino a 10 milioni; contributo di lire 100.000 se di valore fino a 50 milioni; contributo di lire 200.000 se di valore fino a 100 milioni e contributo di lire 500.000 se di valore superiore.

GUIDI. Il gruppo comunista è contrario a questa norma; anch'essa infatti comporterà un'aggravio del costo della giustizia. Pertanto voteremo contro.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 10, rimanendo inteso che, se verrà approvato, diventerà l'articolo 13 della proposta di legge.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 11 del testo trasmesso dal Senato. Ne do lettura:

ART. 11.

Il contributo di cui alla lettera *a*) dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, non si applica per i certificati penali rilasciati dagli uffici del casellario giudiziario per motivi di lavoro.

Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione, restando inteso che, se verrà approvato, diventerà l'articolo 14 della proposta di legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12 del testo trasmesso dal Senato. Ne do lettura:

ART. 12.

Il Ministro di grazia e giustizia, con decreto emanato su parere del Consiglio direttivo della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, autorizza la Cassa stessa ad aumentare l'importo delle quote di pensione qualora l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca una variazione superiore al 10 per cento rispetto a quello che ha dato luogo alla precedente variazione.

Sarà variato in corrispondenza del nuovo onere l'importo di tutti i contributi previdenziali o di parte di essi.

L'onorevole Castelli ha presentato i seguenti emendamenti:

Alla fine del primo comma dell'articolo 12, aggiungere le parole: « delle pensioni ».

All'articolo 12 sopprimere il secondo comma.

CASTELLI. Li do per svolti.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario Pennacchini ha presentato, a nome del Governo, il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 12, sostituire le parole: « Consiglio direttivo » con le seguenti: « Consiglio di amministrazione ».

VASSALLI, *Relatore*. Sono favorevole ai due emendamenti Castelli e a quello del Governo.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Per l'emendamento aggiuntivo al primo comma il Governo si rimette alla Commissione. L'emendamento soppressivo del secondo comma non può essere accettato dal Governo.

Raccomando l'approvazione dell'emendamento del Governo sostitutivo al primo comma.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione il seguente emendamento del Governo accettato dal relatore:

Al primo comma dell'articolo 12, sostituire le parole: « Consiglio direttivo » con le seguenti: « Consiglio di amministrazione ».

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente emendamento Castelli, accettato dal relatore e per il quale il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione:

Alla fine del primo comma dell'articolo 12, aggiungere le parole: « delle pensioni ».

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Castelli soppressivo del secondo comma.

COCCO MARIA. Voterò contro l'emendamento Castelli soppressivo del secondo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma dell'articolo 12, a fronte del quale l'onorevole Castelli ha presentato un emendamento soppressivo, accettato dal relatore e non accettato dal rappresentante del Governo.

(E respinto).

Pertanto il secondo comma s'intende soppresso.

A seguito delle modifiche testé approvate, l'articolo 12 risulta così formulato:

« Il Ministro di grazia e giustizia, con decreto emanato su parere del Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, autorizza la Cassa stessa ad aumentare l'importo delle quote di pensione qualora l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca una variazione superiore al 10 per cento rispetto a quello che ha dato luogo alla precedente variazione delle pensioni ».

Lo pongo in votazione, restando inteso che, se verrà approvato, diventerà l'articolo 15 della proposta di legge.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 13 del testo approvato dal Senato. Ne do lettura:

ART. 13.

La Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali per la copertura delle spese necessarie agli aumenti delle pensioni è tenuta a devolvere con precedenza le somme riscosse a norma della presente legge e delle precedenti sulla previdenza per gli avvocati.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione, restando inteso che, se verrà approvato, diventerà l'articolo 16 della proposta di legge.

(E approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 14 del testo trasmesso dal Senato. Ne do lettura:

ART. 14.

Sono esclusi dal pagamento dei contributi previsti dalla presente legge gli atti e i provvedimenti esenti da imposte, tasse o diritti, in misura totale o parziale, a norma della legge 5 novembre 1959, n. 940, concernente i procedimenti relativi a controversie individuali di lavoro e a rapporti di pubblico impiego.

La medesima esenzione si applica altresì agli atti relativi alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

Le esclusioni di cui ai commi precedenti non si applicano qualora il datore di lavoro risulti soccombente.

L'onorevole Padula ha presentato il seguente emendamento:

« Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 14 ».

PADULA. Do per svolto il mio emendamento

PRESIDENTE. L'onorevole Granzotto ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 14, dopo le parole: « legge 5 novembre 1959, n. 940 », aggiungere le seguenti: « nonché della legge 15 luglio 1966, n. 604 ».

GRANZOTTO. Anche la legge sulla « giusta causa » prevede la esenzione completa daogni contributo. Non vorrei che, richiamando soltanto la legge n. 940 del 1959, possano sorgere dubbi sull'applicazione delle esenzioni previste dalla legge sui licenziamenti individuali.

PRESIDENTE. L'onorevole Coccia ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 14, dopo le parole: « imposte, tasse o diritti », aggiungere le seguenti: « di qualsiasi natura ».

COCCIA. Non bisogna soltanto richiamare la legge n. 604 sulla « giusta causa », vi sono altre norme che regolano il contenzioso sulle vertenze di lavoro. Dovremmo trovare una formulazione che abbia un carattere più estensivo del semplice richiamo alla legge 5 novembre 1959, n. 940. A questo fine si ispira il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Cacciatore ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 14 sopprimere le parole: « a norma della legge 5 novembre 1959, n. 940 ».

CACCIATORE. La legge 5 novembre 1959 stabilisce che per tutte le controversie superiori à un milione non c'è esenzione. Quindi, sopprimendo queste parole, verremmo anche incontro all'emendamento dell'onorevole Granzotto e alla osservazione dell'onorevole Coccia. Si toglie quella limitazione del valore.

PRESIDENTE. L'onorevole Valiante ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 14 con il seguente:

« Sono esclusi dal pagamento dei contributi previsti dalla presente legge gli atti e i provvedimenti esenti da imposte, tasse e diritti in misura totale o parziale, concernenti i procedimenti relativi a controversie individuali di lavoro e a rapporti di pubblico impiego, secondo le leggi che li regolano ».

VALIANTE. Lo do per svolto.

CACCIATORE. Mi sembra che le esigenze illustrate dai presentatori degli emendamenti al primo comma dell'articolo in esame possano considerarsi trasfuse nel seguente emendamento, che sostituisce quello da me già illustrato.

Sostituire il primo comma dell'articolo 14 con il seguente:

« Sono esclusi dal pagamento dei contributi previsti dalla presente legge gli atti e i provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o rapporti di pubblico impiego ».

PRESIDENTE. Sta bene.

VALIANTE. Ritiro il mio emendamento perché il testo ora presentato dall'onorevole Cacciatore incontra la mia adesione.

CASTELLI. Mi associo all'emendamento Cacciatore.

VASSALLI, *Relatore*. Sono favorevole all'approvazione dell'emendamento Cacciatore, che assorbe tutti gli altri emendamenti al primo comma, e sono favorevole anche alla approvazione dell'emendamento Padula soppressivo dell'ultimo comma.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono favorevole allo emendamento Cacciatore e all'emendamento Padula.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore, nel seguente testo modificato, accettato dal relatore e dal rappre sentante del Governo:

Sostituire il primo comma dell'articolo 14 con il seguente:

« Sono esclusi dal pagamento dei contributi previsti dalla presente legge gli atti e i provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico impiego ».

(È approvato).

Sono pertanto assorbiti l'emendamento Granzotto e l'emendamento Coccia, ambedue aggiuntivi al primo comma.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Padula, soppressivo del terzo comma, accettato dal relatore e dal rappresentante del Governo.

GUIDI. I deputati del gruppo comunista si asterranno dal voto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del terzo comma dell'articolo 14, a fronte del quale l'onorevole Padula ha presentato l'emendamento soppressivo.

(E respinto).

Il terzo comma si intende pertanto soppresso.

A seguito delle modifiche testé approvate, l'articolo 14 risulta così formulato:

« Sono esclusi dal pagamento dei contributi previsti dalla presente legge gli atti e i provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico impiego.

La medesima esenzione si applica altresì agli atti relativi alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie ».

Lo pongo in votazione, rimanendo inteso che, se verrà approvato, diventerà l'articolo 17 della proposta di legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15 del testo trasmesso dal Senato. Ne do lettura:

ART. 15.

Ogni norma legislativa in contrasto con la presente legge è abrogata.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione, rimanendo inteso che diventerà, se approvato, l'articolo 18 della proposta di legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16 del testo trasmesso dal Senato. Ne do lettura:

ART. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo pertanto in votazione, restando inteso che, se verrà approvato, diventerà l'articolo 19 della proposta di legge.

(È approvato).

Sciogliendo la riserva di coordinamento relativa all'articolo 3, che diverrà articolo 7, può rimanere stabilito che tale articolo sia così formulato:

« Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere, mediante l'applicazione di apposita marca, alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali un contributo di lire 3.000 in qualsiasi procedimento in cui interviene davanti all'Autorità amministrativa, anche in sede disciplinare. Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere altresì un contributo di lire 3.000 per qualsiasi decisione emessa da Autorità amministrativa anche in sede giurisdizionale.

Per i procedimenti in materia mineraria e doganale il contributo di cui al comma precedente relativo alle decisioni emesse dalla Autorità amministrativa, anche in sede giurisdizionale, è di lire 15.000.

I contributi previsti dal presente articolo non si applicano nei casi contemplati dalla legge 12 maggio 1968, n. 410, e dai successivi articoli 11 e 12 della presente legge ».

(Così rimane stabilito).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Bozzi e Papa hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione giustizia,

considerato che le norme sulla previdenza ed assistenza agli avvocati e procuratori sono contenute in diverse e successive leggi che rendono difficile la ricerca, la interpretazione e l'applicazione delle norme stesse;

considerato che la materia ha bisogno di coordinamenti e di adeguamenti;

invita il Governo

a predisporre un disegno di legge di delega per la raccolta e il coordinamento delle norme predette in un testo unico».

PAPA. Lo consideriamo già svolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Valiante ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione giustizia,

considerato che la proposta di legge n. 1980, approvata dalla IV Commissione con modifiche, per il suo scopo limitato a stabilire con legge il minimo pensionistico degli avvocati e dei procuratori lascia insoluti alcuni problemi;

fa voti

affinché il ministro di grazia e giustizia integri la commissione, già nominata, per le proposte relative alla sistemazione definitiva della disciplina previdenziale a favore degli avvocati con quattro membri designati dalle Camere tra i loro componenti, nonché con due esperti in maleria attuariale.

VALIANTE. Quest'ordine del giorno è già stato da me illustrato nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. L'onorevole Felici ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione giustizia,

considerato che l'attuale legge ha uno scopo limitato e precisamente stabilisce i minimi pensionistici adeguati al decoro, alla dignità, alle esigenze del magistero forense;

considerato altresì che è assolutamente indispensabile apportare anche in collega-

mento con le esigenze delle altre professioni una serie di modificazioni al sistema previdenziale nel suo complesso generale,

fa voti

perché il ministro di grazia e giustizia integri la commissione già nominata per le proposte relative alle leggi sulla previdenza e chiami a farne parte – per quella degli avvocati – quattro membri del Parlamento e due esperti attuariali ».

FELICI. Il mio ordine del giorno sostanzialmente coincide con quello dell'onorevole Valiante, e pertanto lo do per svolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Guidi ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione giustizia

invita il Governo

a predisporre provvedimenti giuridici e finanziari per garantire il contributo dello Stato ai fini di una nuova disciplina previdenziale per gli avvocati e procuratori, nell'ambito di una riforma del sistema previdenziale ».

GUIDI. Rinuncio allo svolgimento dell'ordine del giorno, ispirato alle considerazioni espresse dall'onorevole Coccia nel suo intervento nella discussione generale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore, Covelli, Valiante e Vassalli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione giustizia,

considerato che gli articoli aggiuntivi Milia e Cacciatore contemplano casi degni di particolare considerazione sul piano sociale,

fa voti

perché il Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori adotti immediatamente opportuni provvedimenti assistenziali per le vedove ed i figli di avvocati e procuratori non aventi diritto a pensione;

predisponga con pari immediatezza tutti gli elementi di indagine atti a stabilire il numero dei casi di cui ai suddetti emendamenti e l'onere che importerebbe l'estensione della pensione indiretta ai superstiti in misura analoga a quella che viene proposta con l'articolo 3 della proposta di legge n. 1980 emendata dalla Camera dei deputati ».

v legislatura — quarta commissione — seduta del 17 dicembre 1969

CACCIATORE. Rinunciamo allo svolgimento.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo accoglie l'ordine del giorno Bozzi e Papa nonché gli ordini del giorno, sostanzialmente identici, Valiante e Felici.

Per quanto riguarda la prima parte dell'ordine del giorno Guidi che si riferisce ad una revisione generale delle norme sulle pensioni agli avvocati e procuratori, il Governo è senz'altro d'accordo; per quanto riguarda la seconda parte dello stesso ordine del giorno, faccio presente che non si tratta di materia di nostra esclusiva competenza, essendo ad essa interessati molti altri dicasteri. Non posso quindi prendere un impegno preciso, essendo necessario un certo periodo di tempo per studiare il problema. Se l'ordine del giorno vuole costituire soltanto una raccomandazione a studiare il problema, allora il Governo può accettare senz'altro anche questa parte.

GUIDI. Ci rendiamo conto di tutte le difficoltà. Noi chiediamo a lei soltanto un impegno a sostenere queste richieste di fronte al Ministero del tesoro.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Un impegno a sostenere l'iniziativa posso senz'altro assumerlo.

VALIANTE. Rivendico l'opinione già espressa all'inizio, a nome del mio gruppo politico; noi auspichiamo l'intervento del Governo in materia di previdenza per gli avvocati. Tuttavia noi pensiamo che un provvedimento siffatto dovrebbe essere inquadrato nella più generale riforma relativa alle spese di giustizia. Chiedo quindi all'onorevole Guidi di sostituire le ultime parole del suo ordine del giorno con le seguenti: « nel quadro della riforma concernente le spese di giustizia ».

GUIDI. Non ho difficoltà ad aderire all'invito rivoltomi dall'onorevole Valiante, e modifico pertanto il testo del mio ordine del giorno, che risulta così formulato:

« La Commissione giustizia

invita il Governo

a predisporre provvedimenti giuridici e finanziari per garantire il contributo dello Stato ai fini di una nuova disciplina previdenziale per gli avvocati e procuratori, nell'ambito della

più generale riforma della legislazione concernente la riduzione delle spese di giustizia».

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Accetto come racconandazione l'ordine del giorno Guidi, nel testo modificato.

Il Governo accetta come raccomandazione anche l'ordine del giorno Cacciatore-Covelli- Valiante-Vassalli.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

GUIDI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Guidi, nel seguente testo modificato:

« La Commissione giustizia

invita il Governo

a predisporre gli strumenti giuridici e finanziari per garantire il contributo dello Stato ai fini di una nuova disciplina previdenziale per gli avvocati e procuratori, nell'ambito della più generale riforma della legislazione concernente la riduzione delle spese di giustizia ».

(È approvato).

CACCIATORE. Insistiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Cacciatore-Covelli-Valiante-Vassalli, che è così formulato:

« La Commissione giustizia,

considerato che gli articoli aggiuntivi Milia e Cacciatore contemplano casi degni di particolare considerazione sul piano sociale,

fa voti

perché il Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e-di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori adotti immediatamente opportuni provvedimenti assistenziali per le vedove ed i figli di avvocati e procuratori non aventi diritto a pensione;

predisponga con pari immediatezza tutti gli elementi di indagine atti a stabilire il numero dei casi di cui ai suddetti emendamenti e l'onere che importerebbe l'estensione della pensione indiretta ai superstiti in misura analoga a quella che viene proposta con l'ar-

ticolo 3 della proposta di legge n. 1980 emendata dalla Camera dei deputati ».

(E approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge senatore Tesaúro: « Adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori » (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (1980).

Presenti								26
Votanti								20
Astenuti								6
Maggior	anz	\mathbf{a}	•					11
Voti f	avoi	rev	oli				2	0
Voti c	ontr	ari					•	0
(La Comm	issic	ne	az	pr	ove	<i>a</i>).		

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi, Amadei Leonetto, Bernardi, Bucalossi, Cacciatore, Castelli, Cocco Maria, Felici, La Loggia, Lenoci, Lospinoso Severini, Marchetti, Martini Maria Eletta, Micheli Pietro, Musotto, Padula, Papa, Sangalli, Valiante, Vassalli.

Si sono astenuti:

Coccia, Guidi, Manco, Morvidi, Pellegrino, Re Giuseppina.

È in congedo: Taormina.

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. Giorgio Spadolini

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. Antonio Maccanico

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO